

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1450

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in
materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche"

aprile 2014
n. 130



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1450**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in
materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche"

aprile 2014
n. 130

a cura di: S. Moroni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	9
SCHEDE DI LETTURA	21
Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione <i>(Salvezza degli effetti dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 1, commi 1 e 1-bis <i>(Disposizioni in materia di TARI e TASI)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 1, comma 2 <i>(Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili e del Fondo ISPE)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 1, comma 3 <i>(Esenzioni TASI)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 1, comma 4 <i>(Estensione della procedura per erronei versamenti IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 2, comma 1 <i>(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 2, comma 1-bis <i>(Sanzioni per insufficiente versamento dell'IMU 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 2-bis <i>(Differimento del termine per il bilancio di previsione 2014 degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 3, commi 1 - 3-quater e 4-bis <i>(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 3, comma 4 <i>(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 3-bis <i>(Fondo svalutazione crediti)</i>	
Scheda di lettura.....	81

Articolo 4 <i>(Mancato rispetto di vincoli finanziari per la contrattazione integrativa)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 5 <i>(Mutui enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 6 <i>(Contabilizzazioni IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 7 <i>(Verifica gettito IMU anno 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 8 <i>(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 9 <i>(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 10 <i>(Proroga delle modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 11 <i>(Relazioni di fine mandato dei comuni e delle province)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 12, comma 1 <i>(Erogazione del contributo straordinario alle fusioni di comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 12, comma 1-bis <i>(Destinazione di risorse alla regione Emilia-Romagna)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 13 <i>(Isole minori)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 14 <i>(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)</i>	
Scheda di lettura.....	127

Articolo 15 <i>(Disposizioni in materia di province)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 16 <i>(Disposizioni concernenti Roma Capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 17 <i>(Trasporto ferroviario nelle regioni a Statuto speciale e in Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 18 <i>(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 19 <i>(Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole - Progetti di edilizia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 20 <i>(Disposizioni in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 20-bis <i>(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	173
TAVOLA DI RAFFRONTO TRA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI- LEGGE NN. 126/2013, 151/2013 E 16/2014.....	175

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Salvezza degli effetti dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013)

L'**articolo 1, comma 2**, dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

Articolo 1, commi 1 e 1-bis
(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

L'**articolo 1, comma 1, modificato dalla Camera**, modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) nonché si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo Fiscale Municipale), sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale IRPEF approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 1, comma 2
(Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili e del Fondo ISPE)

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, nella quale si dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni - previsto per il medesimo anno dal comma 731 della legge di stabilità 2014 - per finanziare la previsione da parte degli stessi di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale.

Articolo 1, comma 3
(Esenzioni TASI)

Il **comma 3 dell'articolo 1 modificato dalla Camera** disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Articolo 1, comma 4
(Estensione della procedura per erronei versamenti IMU)

Il **comma 4** dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

Articolo 2, comma 1
(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

L'**articolo 2, comma 1, modificato dalla Camera** reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014.

La **lettera a)** del **comma 1**, abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

La **lettera a-bis), aggiunta dalla Camera**, reca tra l'altro disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento "incentivato" ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali.

La **lettera b)** dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Le **lettere c), c-bis), c-ter) e d)** modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

La **lettera d-bis), aggiunta dalla Camera**, precisa che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che attesta la completa attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2014.

La **lettera e), modificata dalla Camera**, interviene sul secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, demandando al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati

avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La **Camera** ha altresì **introdotto una nuova lettera e-quater**) con cui viene abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La **Camera** ha anche **inserito la lettera e-bis**), diretta a modificare il comma 652 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, nonché la **lettera e-ter**), diretta a sostituire il comma 660 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, relativo alla disciplina della TARI.

La **lettera f)**, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli.

La **lettera g)** assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

La **lettera h)** modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Articolo 2, comma 1-bis

(Sanzioni per insufficiente versamento dell'IMU 2013)

L'**articolo 2, comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, sopprime la norma che prevede che in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 non sono applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014.

Articolo 2-bis

(Differimento del termine per il bilancio di previsione 2014 degli enti locali)

L'**articolo 2-bis, aggiunto dalla Camera**, reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 13 febbraio 2014.

Articolo 3, commi 1 - 3-quater e 4-bis

(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

L'**articolo 3, ai commi da 1 a 3, modificati dalla Camera**, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie

suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro centoventi giorni dalla decisione della Corte. Si prevede inoltre che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora per l'ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto.

La **Camera ha aggiunto i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4-bis** al fine, rispettivamente, di: ampliare di 30 giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto; consentire la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo; destinare le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale; disporre che le società controllate dagli enti locali interessati ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale sono tenute ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti dal comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Articolo 3, comma 4

(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

Il **comma 4** dell'articolo 3 **modificato dalla Camera** integra le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, che consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari.

Articolo 3-bis

(Fondo svalutazione crediti)

L'**articolo 3-bis aggiunto dalla Camera** prevede per l'anno 2014 che l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Articolo 4

(Mancato rispetto di vincoli finanziari per la contrattazione integrativa)

L'**articolo 4 modificato dalla Camera** prevede ai **commi da 1 a 3** una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

La **Camera ha aggiunto i commi da 3-bis a 3-quater**, in materia di lavoratori socialmente utili.

Articolo 5

(Mutui enti locali)

L'**articolo 5**, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Articolo 6

(Contabilizzazioni IMU)

L'**articolo 6** reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

Articolo 7

(Verifica gettito IMU anno 2013)

L'**articolo 7** introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

Articolo 8

(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)

L'**articolo 8** prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014; l'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)

L'**articolo 9** rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010. Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.

Articolo 10

(Proroga delle modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio)

L'**articolo 10** reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative:

- alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;
- alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, fatta salva la provincia de L'Aquila;
- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

Articolo 11

(Relazioni di fine mandato dei comuni e delle province)

L'**articolo 11** modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare

eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.

Articolo 12, comma 1

(Erogazione del contributo straordinario alle fusioni di comuni)

L'**articolo 12, comma 1, modificato dalla Camera**, interviene sulla decorrenza dell'erogazione del contributo straordinario per le fusioni di comuni di cui all'articolo 15, comma 3 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000). In particolare, operando una modifica testuale all'articolo 15, comma 3, del TUEL, si precisa che lo Stato eroga il contributo straordinario alle fusioni dei comuni per i dieci anni decorrenti dalla fusione, anziché per i dieci anni successivi alla fusione¹.

Articolo 12, comma 1-bis

(Destinazione di risorse alla regione Emilia-Romagna)

L'**articolo 12, comma 1-bis, inserito dalla Camera**, destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio di alcuni comuni dalla regione Marche (provincia di Pesaro-Urbino) alla regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini).

Articolo 13

(Isole minori)

L'**articolo 13** stabilisce che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla

¹ Si ricorda che il testo originario dell'articolo 12 dispone invece - senza novellare il predetto articolo 15, comma 3 - che il contributo in questione è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo, a meno che si tratti di fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, per le quali il contributo straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Articolo 14

(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

L'**articolo 14** interviene in tema di applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-*quater* della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e l'inserimento del comma 380-*quinquies*.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di province)

L'**articolo 15** al **comma 1** reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede che qualora il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità complessivamente assegnato per l'anno 2013, per le province che non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico.

Articolo 16

(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

L'**articolo 16 modificato dalla Camera** interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti-legge n. 126 e 151 del 2013, interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché le somme derivanti dal contratto di

servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede altresì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione; si dispone infine la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 17

(Trasporto ferroviario nelle regioni a Statuto speciale e in Campania)

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 17** consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 4** autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016.

Il **comma 5** prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

Articolo 18

(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali)

L'**articolo 18** reca al **comma 1** disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.

Il **comma 1-bis aggiunto dalla Camera** reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

Articolo 19

(Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole - Progetti di edilizia scolastica)

L'**articolo 19, comma 1**, proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il **comma 1-bis**, il quale - con una novella - prevede che le risorse destinate dall'art. 18, comma 8-*bis*, del D.L. n. 69/2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio. Si prevede, inoltre, che il DPCM di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.

Il **comma 2** proroga (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - previsto dall'art. 18, co. 8-*quinquies*, del D.L. 69/2013(L. 98/2013)-, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

Articolo 20

(Disposizioni in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

L'**articolo 20** reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario.

Articolo 20-bis

(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

L'**articolo 20-bis, aggiunto dalla Camera**, reca una novella al comma 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 al fine di destinare una quota (a valere sulla quota nazionale) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione
(Salvezza degli effetti dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013)

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante

disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

L'**articolo 1, comma 2**, dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

La mancata conversione è stata dichiarata, rispettivamente, con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013 e del 1° marzo 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

In una apposita Tabella inserita in allegato al presente dossier sono richiamate le disposizioni contenute nel D.L. n. 126 e nel D.L. 151 del 2013, con l'indicazione di quelle che risultano riproposte, in taluni casi con contenuti parzialmente differenti, nel decreto-legge n. 16 del 2014 in esame.

Articolo 1, commi 1 e 1-bis
(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e

1. *Identico:*

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti **o inferiori** a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

«688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **ovvero** tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui

Testo del decreto-legge

della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento **alla TARI e alla TASI**. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, **ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o** tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento **della TARI e della TASI** in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

c) identica;

***c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:**

«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

d) *identica.*

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

L'articolo 1, comma 1, modificato dalla Camera, modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) nonché si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500

milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo Fiscale Municipale), sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale IRPEF approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi da 639 a 721, il riordino della tassazione immobiliare comunale mediante istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:
 - a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Più in dettaglio, il **comma 1, lettera a)**, aggiunge un periodo al comma 677, consentendo ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

La TASI, tributo per i servizi indivisibili comunali, è disciplinata dai commi da 669 a 681 della legge di stabilità 2014. Essa è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Soggetto passivo di imposta è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU.

L'aliquota base è fissata all'1 per mille e può essere azzerata o modificata dai Comuni. In ogni caso, tale aliquota, sommata a quella dell'IMU, dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d'immobile).

Per il solo 2014 l'aliquota massima sulle abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille.

Si affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria; il regolamento comunale deve anche ripartire la quota di tributo tra detentore dell'immobile e titolare di diritto reale su di esso.

Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori (come

aggiunto dalla Camera) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Si ricorda che il sistema di detrazioni delineato dall'IMU, secondo il Dipartimento delle Finanze, ha fatto sì che nel 2012 circa un quarto delle abitazioni principali è risultato esente dall'imposta. (Analisi dei versamenti IMU 2012, http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_analisi_dei_versamenti_2012.pdf) e ha garantito una maggiore progressività dell'imposta rispetto all'ICI: in particolare, l'85 per cento dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 400 euro, per un gettito complessivo pari a circa il 54 per cento dell'imposta, mentre il 6,8 per cento dei contribuenti ha versato oltre 600 euro, con un gettito complessivo di poco inferiore al 30 per cento dell'imposta.

Nell'audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre 2013 al Senato, la Banca d'Italia ha fatto presente che nel 2012 l'aliquota media dell'Imu è stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l'applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, l'aliquota media è stata pari al 9,5 per mille.

Le nuove aliquote massime determinate dalla norma in commento per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi.

Per le altre tipologie di immobili, per le quali l'aliquota non poteva superare l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille) tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.

Il regime dell'abitazione principale e degli immobili assimilati

Il legislatore fiscale ha introdotto una normativa stringente per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente, alla quale l'IMU nel 2012 è stata applicata – *ex lege* – con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; dunque la misura minima possibile è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

Si prevede una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ove l'immobile costituisca “prima casa” per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione “prima casa”, commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l'importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

Dal 2014 l'IMU a regime non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. Il D.L. 102/2013 ha infatti esentato dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992). Sono esenti dall'imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014):

- a) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;
- b) gli alloggi sociali;
- c) la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'IMU continua ad applicarsi agli immobili "di lusso", classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), con l'aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

L'abitazione principale è invece assoggettata a TASI, secondo le norme sopra indicate.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI.

In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento - vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali - previste dalla norma originaria.

Ciò anche al fine di consentire – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – la disponibilità immediata dei dati anche in funzione delle regolazioni finanziarie previste nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.

Le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali restano invece possibili per il pagamento della TARI.

Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, già previsto dalla legge di stabilità 2014, che deve definire le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, non dovrà più essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e delle principali associazioni rappresentative dei comuni.

Resta confermato che il pagamento della TARI e della TASI avviene secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

La Camera ha apportato al testo una serie di modifiche secondo le quali:

- la TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dall'articolo 9, comma 3, del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011);
- il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre. Spetta ai comuni inserire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base TASI (pari all'1 per mille) qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale;
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che - alla data del 31 maggio 2014 - venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. A tal fine il comune deve inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014.

Per quanto riguarda la TARI, il **comma 1, lettera c)** – modificando il comma 691 della legge di stabilità 2014 - introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra TARI e vecchia TARES).

In particolare, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della vecchia TARES.

È invece eliminata la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.

La **Camera è intervenuta aggiungendo al comma 1 la lettera c-bis**), secondo cui - a decorrere dall'anno d'imposta 2013 - nel caso di immobili oggetto di "multiproprietà" (diritti di godimento a tempo parziale) il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.

Si ricorda che all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 definisce "contratto di multiproprietà" un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.

Il **comma 1, lettera d)**, sostituisce il comma 731 della legge di stabilità 2014, disponendo, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014). Le modalità di ripartizione di tale contributo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Il testo originario del comma 731 assegna per l'anno 2014 ai comuni 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'AIRE.

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014.

La norma precisa che la quota del contributo di spettanza di ciascun comune è stabilita tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

La **Camera ha infine aggiunto il comma 1-bis**, il quale dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del già citato D.Lgs. n. 23 del 2011, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Si ricorda che, l'articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, rispetto al quale la norma in esame dispone in deroga, prevede che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico apposito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 1, comma 2

(Riduzioni del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili e del Fondo ISPE)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'onere di cui al comma 1, lettera *d*) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. *Identico.*

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, nella quale si dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni – previsto per il medesimo anno dal comma 731 della legge di stabilità 2014 - per finanziare la previsione da parte degli stessi di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale.

Alla copertura degli oneri il comma dispone che si provveda:

- quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5/2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di

interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi².

Il Fondo qui in oggetto - dotato dalla norma istitutiva di 400 milioni per l'anno 2009 è stato via via rifinanziato, nell'ambito delle leggi di stabilità, fino all'anno 2013.

Talune norme hanno comunque disposto che al Fondo affluiscono una serie di risorse, la cui entità non è però predeterminabile.

In particolare l'articolo 5 del D.L. 79/2012, ha previsto che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del D.L. n. 225/2010), resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili. La riassegnazione è stata finalizzata alle esigenze dei Ministeri.

- quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Infine, si ricorda che il decreto legge in esame, all'articolo 17, comma 3, reca una riduzione di 9,4 milioni di euro per il 2014 del Fondo in oggetto, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle misure per il trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta (contributo a Trenitalia per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014).

² L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-*quinquies*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

Articolo 1, comma 3
(Esenzioni TASI)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. **Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 modificato dalla Camera disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Si ricorda che presupposto d'imposta per la TASI (articolo 1, comma 669 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)* del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;
- aree edificabili definite a fini IMU.

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo:

- gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi). Sono esenti da TASI anche gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi (come **aggiunto dalla Camera**);
- gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, *lettere b), c), d), e), f) ed i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera *h)* (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera *f)*) esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli.

La disposizione precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.

Per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. E' fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013).

L'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione

all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

A seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (Parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con "modalità non commerciali", al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con "modalità non commerciali" (in relazione alle quali sussiste l'esenzione).

In attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scelte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione.

Con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012,

entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU. Con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commerciali, mentre dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012, per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione "mista" (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola *"come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili"*. Considerate sia la difficoltà del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014.

Ulteriori disposizioni in materia di IMU per tale categoria sono contenute nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 719-721 della legge n. 147 del 2013): i suddetti enti devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale modalità telematica potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria. Sono previste inoltre specifiche modalità di versamento dell'imposta dal 2014.

Si rammenta inoltre che l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come "commerciali" (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni.

Articolo 1, comma 4

(Estensione della procedura per erronei versamenti IMU)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del **Ministro** dell'economia e delle finanze, di concerto con il **Ministro** dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Il **comma 4** dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

Si rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, per l'individuazione delle modalità applicative

Si ricorda che i richiamati commi da 722 a 727 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) e recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU.

Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l'applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Si rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.

Più in dettaglio, il comma 722 disciplina le conseguenze dell'erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il

riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il comma 723 riguarda invece le comunicazioni di carattere burocratico e contabile tra gli enti locali interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti.

Il successivo comma 724 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007).

Il comma 725 disciplina l'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune.

La procedura di rimborso di cui al comma 724 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune (comma 726) e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento (doppio pagamento).

Infine il comma 727 dispone che, per l'anno 2012, ove sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni (che avverranno, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali).

Articolo 2, comma 1

(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono **apportate** le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

***a-bis*) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:**

«568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

b) *identica*;

c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014»;

c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 **maggio**2014»;

c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;

c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»;

d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 aprile 2014»;

d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 **maggio**2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 **giugno**2014»;

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»;

e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

***e-bis)* al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

***e-ter)* il comma 660 è sostituito dal seguente:**

«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

***e-quater)* il comma 661 è abrogato;**

f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;

f) *identica*;

g) il comma 670 è abrogato.

g) *identica*;

h) al comma 679 la lettera *f)* è soppressa.

h) al comma 679 la lettera *f)* è **abrogata**.

L'articolo 2, comma 1, modificato dalla Camera reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014.

La **lettera a)** del **comma 1**, abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

Il comma 33 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha introdotto un articolo 17-*bis* al D.P.R. n. 633/1972, che disciplina l'IVA. L'abrogazione del comma 33 comporta, di conseguenza, l'abrogazione dell'articolo 17-*bis*.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 17-*bis* prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17-*bis*, devono altresì essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cd. servizi di "*search advertising*"), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. La norma cita, tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana - in quanto venditori di spazi pubblicitari *on line* - gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o un altro operatore pubblicitario. Dal tenore letterale della disposizione, tuttavia, sembra che tale elencazione sia esemplificativa. La disposizione fa riferimento a tutti gli spazi pubblicitari visualizzabili su territorio italiano. Come tuttavia è stato rilevato dalla stampa specializzata, tutta la rete *internet* è visibile dall'Italia (salvo specifici provvedimenti dell'Autorità giudiziaria); l'applicazione letterale della disposizione in esame sembra quindi obbligare, in teoria, qualsiasi azienda (di qualsiasi parte del mondo) che pubblichi una pubblicità su qualsiasi sito *internet* (visibile dall'Italia) ad acquistare lo spazio pubblicitario attraverso una partita Iva italiana.

Si rammenta che il numero di partita IVA (ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972) è rilasciato a tutti i soggetti che intraprendono un'attività che ha rilevanza ai fini IVA (impresa, arte, professione o lavoro autonomo), compresi i soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che intendono identificarsi direttamente; tali soggetti devono presentare la dichiarazione di inizio attività su apposito modello, disponibile in formato elettronico e prelevabile gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il numero di partita IVA viene rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA. Il numero di partita IVA assegnato al contribuente ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.

La disposizione - i cui profili di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi appaiono da acclarare - intende individuare il luogo (in tal caso, l'Italia) della tassazione degli incassi effettuati attraverso la pubblicità *online*, da parte di imprese multinazionali con sedi in diversi Paesi i quali, stante tale diffusione territoriale e lo svolgimento di attività mediante la rete internet, intendono massimizzare il risparmio fiscale sui proventi derivanti dai servizi pubblicitari così offerti.

Si ricorda che il D.L. n. 151 del 2013 (articolo 1, comma 1) aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1° luglio 2014, allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria. Tuttavia il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013.

La **lettera a-bis) del comma 1, aggiunta dalla Camera**, reca anzitutto disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento “incentivato” ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali.

In particolare, l'articolo 1 della legge di stabilità 2014 viene integrata con un nuovo comma 568-bis, volto a prevedere che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco degli enti e degli organismi appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere anzitutto allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente (**lettera a)** del comma 568-bis). Se lo scioglimento è in corso o è deliberato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni posti in essere in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'IVA, mentre sono assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Si prevede, inoltre, che i dipendenti di tale società siano ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale tra società controllate dalle P.A., di cui ai commi da 563 a 568 della stesse legge di stabilità 2014. Se lo scioglimento riguarda una società indirettamente controllata:

- le plusvalenze della controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui si sono realizzate e nei quattro successivi.

Le citate pubbliche amministrazioni locali e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono altresì procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 (**lettera b)** del comma 568-bis), a condizione che l'alienazione avvenga con procedura di evidenza pubblica già in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

La lettera b) in esame sembrerebbe fare riferimento alle società c.d. strumentali controllate dalle pubbliche amministrazioni locali.

Qualora si tratti di società mista, al socio privato detentore di almeno il 30 per cento della partecipazione la norma riconosce il diritto di prelazione.

Le plusvalenze non vengono considerate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non concorrendo alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio e nei quattro esercizi successivi.

Con la lettera *a-bis*) del comma 1 si inserisce altresì all'articolo 1 della legge di stabilità 2014 un nuovo comma 568-ter, **aggiunto dalla Camera**, con il quale si riconosce al personale in esubero delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 563 della stessa legge, risultante privo di occupazione dopo l'espletamento delle apposite procedure di mobilità verso altre società, la precedenza - a parità di requisiti - per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione stipulati dalle stesse pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie proprie o di loro enti strumentali.

La **lettera b)** del **comma 1** dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001³, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Si ricorda che il predetto termine è stato inizialmente fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011.

Il comma 569 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha prolungato il predetto termine di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, e dunque al 1° maggio 2014, disponendo contestualmente che, decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

La proroga disposta dalla lettera *b)* qui in commento interviene quale novella al sopra citato comma 569 della legge di stabilità 2014.

Rimane fermo quanto disposto dal comma 569, secondo il quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e dunque, ora, entro il 1° gennaio 2016) la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (art. 2437-ter, secondo comma codice civile)⁴.

³ L'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. di riforma dell'organizzazione del Governo, D.Lgs. n. 300/1999.

⁴ L'articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile dispone che il valore di liquidazione delle azioni della società è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire ovvero di detenere partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.

Il comma 28 condiziona l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti all'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, che deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Il comma 29 ha fissato al 1° gennaio 2011 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007) il termine entro il quale le partecipazioni vietate dall'ordinamento devono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, mantenendo ferma, per le società a partecipazione statale, la disciplina prevista dall'ordinamento in materia di alienazione di partecipazioni.

Si ricorda altresì che il Ministero dell'economia e finanze, principale azionista per conto dello Stato, ha individuato, nel dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (commi 27 e 28, dell'articolo 3) i pacchetti azionari relativi a società da esso partecipate per i quali sussistono i presupposti per un loro mantenimento, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali⁵.

⁵In particolare, sono state considerate dal MEF come svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, le seguenti società:

1. Agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia);
2. ANAS S.p.A.;
3. ARCUS S.p.A.;
4. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
5. Cinecittà Luce S.p.A.;
6. Coni Servizi S.p.A.;
7. CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
8. Consip S.p.A.;
9. ENAV S.p.A.;
10. ENEL S.p.A.;
11. ENI S.p.A.;
12. Eur S.p.A.;
13. EXPO 2015 S.p.A.;
14. Ferrovie dello Stato S.p.A.;
15. Finmeccanica S.p.A.;
16. Fintecna S.p.A.;
17. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.;
18. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
19. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
20. Italia Lavoro S.p.A.;
21. MEFOP Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.A.;
22. Poste Italiane S.p.A.;

Le **lettere c), c-bis), c-ter) e d) del comma 1** modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. In particolare viene differito:

- dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 (e non più al 31 marzo 2014, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**) il termine per il versamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute indicato dal comma 620 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (**lettera c)**);
- dal 30 giugno 2014 al 31 ottobre 2014 il termine indicato dal comma 621 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 per la trasmissione a ciascun ente interessato dell'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto (**lettera c-bis) aggiunta dalla Camera**);
- dal 30 giugno 2014 al 31 ottobre 2014 il termine indicato dal comma 622 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 entro cui gli agenti della riscossione devono informare i debitori, che hanno effettuato il versamento, dell'avvenuta estinzione del debito (**lettera c-ter) aggiunta dalla Camera**);
- dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 il termine indicato dal comma 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (**lettera d)**).
Conseguentemente viene differito al 15 giugno 2014 (in luogo del 15 aprile 2014, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**) il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.

Si ricorda che i commi da 618 a 624 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore pagherà in una unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (*ora 31 maggio 2014*) una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).

Il successivo comma 623 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (*ora 31 marzo 2014*) e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014 (*ora 15 aprile 2014*). Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

-
23. RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
 24. Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.;
 25. SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero;
 26. SICOT Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l.;
 27. SOGEI Società Generale d'Informatica S.p.A.;
 28. Sogesid S.p.A.;
 29. SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.;
 30. STMicroelectronics Holding NV;
 31. Studiare sviluppo S.r.l.

Si segnala che Equitalia ha comunicato, in data 7 marzo 2014, che i contribuenti che finora hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle comunicate esattoriali sono circa 75 mila, per un importo complessivo che sfiora i 300 milioni di euro (http://www.gruppoequitalia.it/equititalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs_14.03.07-Definizione-agevolata.pdf).

La lettera d-bis) del comma 1, aggiunta dalla Camera, interviene sul comma 645 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

In particolare il comma 645 viene modificato al fine di precisare che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali) che attesta la completa attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di stabilità 2014.

Si ricorda che il citato comma 647 prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale. In primo luogo si dispone che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

In attuazione di tale norma, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

Il comma 647 prevede, inoltre, che nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

La lettera e) del comma 1, modificata dalla Camera, interviene sul secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, demandando al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La norma prevede altresì che il comune individui le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del Codice ambientale (vale a dire: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi).

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi del comma 639 - una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

Analogamente a quanto già previsto per la TARES, il primo periodo del citato comma 649 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. La precedente formulazione del comma stabiliva inoltre, al secondo periodo, che per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, potesse prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

Tuttavia, il successivo comma 661 stabilisce che la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La **Camera** ha pertanto **introdotto una nuova lettera e-quater**) con la quale viene, quindi, abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La **Camera** ha anche **inserito al comma 1 la lettera e-bis**), diretta a modificare il comma 652 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Per effetto di tale modifica si consente ai comuni - nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - per gli anni 2014 e 2015, di utilizzare coefficienti per la determinazione della tariffa rifiuti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del c.d. metodo normalizzato (di cui al citato DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

Si ricorda che, in base al citato comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La **Camera** ha poi **aggiunto al comma 1 la nuova lettera e-ter**), diretta a sostituire il comma 660 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), relativo alla disciplina della TARI.

Per effetto di tale modifica si prevede che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni che il Comune può deliberare (rispetto a quelle già previste dal precedente comma 659, lettere da a) a e)) può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Rispetto all'attuale formulazione del comma 660, viene dunque eliminata la previsione che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

La **lettera f)** del **comma 1**, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli.

La **lettera g)** assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

La **lettera h)** modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Esclusione dei terreni agricoli da TASI

La **lettera f)** del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli.

A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU, di aree scoperte e di aree edificabili.

Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU (con specificità che verranno illustrate *infra*).

Per effetto delle norme in esame:

- rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale);
- si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU;
- sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

Si rammenta che a fini IMU il presupposto d'imposta (articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) è il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992. Ai sensi dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscriverne nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'esito dell'iter procedurale presso la regione o dall'adozione di strumenti attuativi.

Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell'IMU include anche i terreni incolti.

Il regime IMU dei terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, è possibile ricostruire all'interno della disciplina generale IMU uno specifico regime anche per tale categoria immobiliare, la quale ha goduto dell'esenzione IMU per l'anno 2013 (per effetto dei DD. LL. n. 54, 102 e 133 del 2013).

Sono in particolare considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011).

I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell'immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135. Inoltre il moltiplicatore da applicare ai terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato pari a 110 per il 2012 e il 2013. Esso è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).

Sono previste limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#)) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possessione e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni.

Infine, l'[articolo 4, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012](#) affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ([articolo 7, comma 1, lettera h\) del D.Lgs. n. 502 del 1992](#), espressamente richiamato dall'[articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011](#)), sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni. La circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.

Aree scoperte pertinenziali e condominiali

La **lettera g) del comma 1**, abrogando l'articolo 1, comma 670 della legge n. 147 del 2013, assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

Il richiamato comma 670 escludeva dalla TASI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative. Per cd. "aree non operative" si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;
- le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. appartamento condominiale locato).

Ai sensi del richiamato articolo 1117 c.c. sono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- a. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- b. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- c. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente, l'IMU colpisce sia le aree pertinenziali che le aree comuni condominiali.

Potestà regolamentare dei comuni

La **lettera h) del comma 1** modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

A tal fine è abrogata la lettera f) dell'articolo 1, comma 679 della richiamata legge di stabilità 2014.

Per effetto delle norme in esame, resta ferma la possibilità per il comune di disporre agevolazioni nelle ipotesi (comma 679, lettere da a) a e)) di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anni, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Articolo 2, comma 1-bis
(Sanzioni per insufficiente versamento dell'IMU 2013)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.

L'**articolo 2, comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, sopprime la norma (articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133) che prevede che in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 non sono applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014.

Per effetto di tale soppressione, resta pertanto in vita unicamente la disposizione, di analogo tenore, contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728, della legge n. 147 del 2013) la quale prevede che la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014 (ossia il 16 giugno).

Articolo 2-bis

(Differimento del termine per il bilancio di previsione 2014 degli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

L'articolo 2-bis, aggiunto dalla Camera, reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 13 febbraio 2014.

Si ricorda che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Per l'anno 2014, tale termine è stato prima differito al 28 febbraio 2014 dall'articolo unico del D.M. 19 dicembre 2013 e, successivamente, al 30 aprile 2014 dall'articolo unico del D.M. 13 febbraio 2014.

Articolo 3, commi 1 - 3-quater e 4-bis
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 5, dell'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.»

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

1. *Identico.*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è **sostituito dai seguenti:**

«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.»

secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive **modificazioni**, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti **ovvero dalle sezioni riunite**, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di **centoventigiorni** dalla **data di entrata in vigore della presente disposizione**. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto **testo unico**.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 243-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e **successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente».

3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6».

3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 243-sexies. (*Pagamento di debiti*).
– 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1».

omissis

omissis

4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, modificati dalla Camera, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro centoventi giorni dalla decisione della Corte. Si prevede inoltre che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora per l'ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto.

La Camera ha aggiunto i commi **3-bis, 3-ter, 3-quater e 4-bis** al fine, rispettivamente, di: ampliare di 30 giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto; consentire la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo; destinare le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale; disporre che le società controllate dagli enti locali interessati ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale sono tenute ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti dal comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Al fine di dar conto del contenuto dell'articolo in esame, occorre previamente riepilogare, per le parti che rilevano in questa sede, la vigente procedura di riequilibrio

finanziario come prevista dagli articoli da 243-*bis* a 243-*quater* del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui:

- gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-*bis*, comma 1);
- entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni (articolo 243-*bis*, comma 5);
- entro dieci giorni dalla data della deliberazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro i successivi 30 giorni delibera l' accoglimento o la reiezione del piano (articolo 243-*quater*, commi 1-3) ;
- la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso (articolo 243-*quater*, comma 5);
- la mancata presentazione del piano entro il sopradetto termine di 60 giorni, ovvero il diniego dell'approvazione del piano, comportano, ricorrendo anche altri presupposti, l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (articolo 243-*quater*, comma 7).

In riferimento a tale procedura, il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce, modificando il comma 5 dell'articolo 243-*quater*, che fino alla scadenza del termine (di 30 giorni) per impugnare innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti la delibera di approvazione o di diniego del piano emessa dalla sezione regionale di controllo della Corte stessa, nonché, nel caso di presentazione di ricorso, fino alla relativa decisione (che deve intervenire entro 30 giorni dal deposito del ricorso) sono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale interessato⁶.

Il **comma 2** interviene sulla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

A seguito di una **aggiunta operata dalla Camera**, viene anzitutto sostituito il comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, riconfermandone in gran parte i contenuti ma dettandone una nuova formulazione con il quale si introduce, per l'esercizio 2014, in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL), entro il termine di centoventi giorni (anziché novanta come ora previsto) decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Tale procedura è esperibile a condizione che per l'ente interessato risulti certificato nell'ultimo rendiconto approvato che esso non sia strutturalmente

⁶ Secondo quanto riferisce il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, relativo all'approvazione del decreto-legge, la norma in commento concerne il comune di Napoli.

deficitario. In pendenza del suddetto termine di 120 giorni la Corte dei conti può comunque intervenire per assegnare all'ente interessato un termine per l'adozione di misure correttive (in quanto viene esclusa, per il medesimo periodo, l'applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del TUEL, che invece sospende tale facoltà della Corte).

Il comma 2 introduce altresì all'articolo 1 della legge di stabilità 2014 il comma 573-*bis*, (già previsto nel testo originario del decreto-legge e **modificato dalla Camera**) volto a consentire l'accesso per il 2014, in caso di esito negativo del primo giudizio, ad un nuovo giudizio presso il giudice contabile. Il comma dispone in proposito che in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL, (ovvero in caso di diniego in sede di appello presso le Sezioni riunite della Corte) l'ente locale interessato potrà riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Tale facoltà è condizionata all'avvenuto miglioramento della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo), registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Nelle more del termine di 120 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano vengono inoltre sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente: l'ultimo periodo del comma in esame stabilisce infatti che, in pendenza del termine suddetto, e fino alla conclusione della relativa procedura, non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 7, del TUEL, che reca le procedure in questione⁷.

La **Camera ha altresì inserito** all'articolo 1 della legge di stabilità 2014 un nuovo comma 573-*ter*, diretto a sospendere le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai precedenti commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura.

La **Camera ha quindi aggiunto il comma 2-*bis***, diretto a modificare il comma 10-*bis* dell'articolo 1, del D.L. n. 35 del 2013⁸.

A seguito di tale modifica il comma 10-*bis* citato, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti delle pubbliche

⁷ Il comma 7 dispone, in particolare, che la presentazione del piano di riequilibrio entro i termini previsti, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione delle procedure sul dissesto previste dall'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011](#), con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto medesimo.

⁸ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

amministrazioni per il 2014, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo anticipazioni liquidità stanziato dall'articolo 13, commi 8-9 del decreto-legge n. 102 del 2013⁹, considera anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che presentano squilibri finanziari in grado di provocarne il dissesto (di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL), approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comma 3, modificato dalla Camera, reca novelle all'articolo 243-*bis* del TUEL.

Anzitutto la **lettera a)** modifica il comma 1 del citato articolo 243-*bis* stabilendo che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora per l'ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, secondo quanto dispone in proposito l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011¹⁰.

Tale norma stabilisce in particolare che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti finanziari e gestionali di bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto. Ove nei trenta giorni successivi alla trasmissione sia accertato da parte della medesima sezione regionale il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale, tale da non garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

La **lettera b)**, **inserita dalla Camera**, aggiunge allo stesso articolo 243-*bis* un nuovo comma 9-*bis*, con il quale si consente ai comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dallo stesso articolo di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 204 del TUEL, che fissa tali limiti in percentuale all'ammontare delle entrate dell'ente interessato), ma comunque per importi non superiori alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari già contratti e rimborsate nell'esercizio precedente, qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio.

⁹ *Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.*

¹⁰ *Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma della legge delega n.42/2009 sul federalismo fiscale.*

Anche il **comma 3-bis, aggiunto dalla Camera**, modifica l'articolo 243-*bis* del TUEL.

In particolare, con una novella apportata al comma 5 dell'articolo 243-*bis*, viene ampliato di 30 giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

In altri termini, il termine perentorio per la deliberazione del piano viene esteso da 60 a 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

La **Camera ha quindi inserito il comma 3-ter**, diretto a modificare l'articolo 243-*quater* del TUEL, dedicato all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed al controllo sulla relativa attuazione.

La norma in esame interviene sulla disciplina del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. Viene anzitutto inserito all'articolo 243-*quater* del TUEL un nuovo comma 7-*bis* diretto a consentire la possibilità di una rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo; la rimodulazione può riguardare anche la riduzione della durata del piano.

La proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata alla Corte dei Conti. Per la procedura di approvazione della proposta di rimodulazione si applica la procedura già prevista per l'approvazione del piano da parte della Corte.

Viene altresì aggiunto un nuovo comma 7-*ter* in base al quale, in caso di esito positivo della procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso, fermi restando gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Il **comma 3-quater, aggiunto dalla Camera**, inserisce infine nel TUEL il nuovo articolo 243-*sexies*, dedicato al pagamento di debiti.

Tale disposizione stabilisce in particolare che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (istituito dall'articolo 243-*ter* del TUEL) devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al più volte citato articolo 243-*bis*.

Su tali risorse, inoltre, sono esclusi atti di sequestro o pignoramento.

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede infine, ai fini dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*quater* del TUEL e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge in esame, che le società controllate dagli enti locali interessati ai predetti piani sono tenute ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti (invece in via facoltativa) dalle disposizioni di cui al comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

Si ricorda che il citato comma 563 dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o dai loro enti strumentali, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate. Il comma inoltre esclude che la mobilità possa comunque avvenire tra dette società e le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 4
(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

4. *Identico:*

«*1-ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione **di almeno il 20 per cento** dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio **e per i tre esercizi successivi**, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

Il **comma 4** dell'articolo 3 **modificato dalla Camera** integra le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a

20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, che consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari.

Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto, qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione¹¹, oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 259 del TUEL - che è stato introdotto dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del D.L. n. 35/2013 - ha derogato a tali disposizioni, stabilendo che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione¹², o sia adottata nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

In particolare, la disposizione in esame reca un comma aggiuntivo 1-*ter* nell'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), volto a derogare alle norme vigenti, stabilendo che nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito di misure di riduzione dei costi dei servizi di almeno il 20 per cento (come **specificato dalla Camera**) nonché di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati eventualmente poste in essere dall'ente, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre anni successivi (secondo **l'aggiunta inserita dalla Camera**), l'organo di revisione economico-finanziaria

¹¹ Sul punto si ricorda che l'articolo 246, comma 4, del TUEL prevede che se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

¹² Si ricorda che, negli ultimi anni, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151 del TUEL) è stato più volte differito nel corso dell'esercizio. Ad esempio, per l'anno 2013, tale termine è stato differito inizialmente al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2013), poi al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera *b*) del D.L. 35/2013, e infine al 30 novembre 2013 dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013. Per l'anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 28 febbraio 2014 con il D.M. Interno 19 dicembre 2013 e successivamente al 30 aprile 2014 con D.M. Interno 13 febbraio 2014. Si evidenzia infine che l'articolo 2-*bis* del testo in esame differisce ulteriormente tale termine al 31 luglio 2014.

dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

Si segnala che una disposizione di identico contenuto, riferita però ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, era recata dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (decaduto).

L'ipotesi di bilancio, si ricorda, è il documento con il quale l'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.

Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All'organo straordinario di liquidazione è demandata la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Esso provvede pertanto alla: rilevazione della massa passiva; all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva.

L'amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.

Si ricorda, infine, che l'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

Articolo 3-bis
(Fondo svalutazione crediti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.

L'**articolo 3-bis aggiunto dalla Camera** prevede per l'anno 2014 che l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012 e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

La norma in esame opera in deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012¹³ e dall'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013¹⁴.

La normativa vigente, infatti, prevede differenti criteri di determinazione: ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, in via generale il Fondo svalutazione crediti non può essere inferiore al 25 per cento dei predetti residui attivi; mentre, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35

¹³ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

¹⁴ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

del 2013, per gli enti locali che beneficiano delle suddette anticipazioni di liquidità, il Fondo deve essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili) ad almeno al 30 per cento dei citati residui.

Si ricorda che la funzione del Fondo svalutazione crediti è quella di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Articolo 4*(Mancato rispetto di vincoli finanziari per la contrattazione integrativa)*Testo del decreto-legge
—————Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni **adottano** misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale **in** misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani

Testo del decreto-legge

personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono **entro il 31 maggio di ciascun anno** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale **ovvero delle misure di cui al terzo periodo**.

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinqües* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato **né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né** il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando **l'obbligo di recupero** previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinqües* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti **di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti**, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e **successive modificazioni**, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, **commi 1, 2-bis, 21 e 28**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e **successive modificazioni**.

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'articolo 4 modificato dalla Camera prevede ai commi da 1 a 3 una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

La Camera ha aggiunto i commi da 3-bis a 3-quater, in materia di lavoratori socialmente utili.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, sono state rilevate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento ad

alcune amministrazioni dello Stato, “numerose situazioni di illegittimità relative alla costituzione e alla utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata, con riguardo all’apostamento di risorse in misura superiore a quella consentita e all’attribuzione di indennità accessorie non in linea con il vigente quadro regolativo”.

Il **comma 1** dispone l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Si prevede che le regioni adottano (secondo la formulazione **modificata dalla Camera** in luogo della più vincolante "devono obbligatoriamente adottare") misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20% e al 10%).

Gli enti locali devono adottare misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (con il quale viene individuata la media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province nonché i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini della dichiarazione delle eccedenze seguite alla riduzione della dotazione organica).

Inoltre, al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero in virtù dei richiamati piani di riorganizzazione, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, del D.L. n. 95/2012, applicando i limiti temporali indicati, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di riorganizzazione non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

Al riguardo, il testo non appare chiaro il riferimento ai “limiti temporali della vigenza della predetta norma”, posto che i commi richiamati presentano una pluralità di limiti temporali.

È infine previsto il monitoraggio (attraverso una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che regioni ed enti locali devono trasmettere entro il

31 maggio di ogni anno, come **specificato dalla Camera**, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali), sui piani obbligatori di riorganizzazione e sulle specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il personale.

A seguito di una **modifica apportata dalla Camera**, il monitoraggio si estende anche alle misure di razionalizzazione organizzativa che - come detto - devono garantire la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto previsto dall'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il **comma 2** prevede la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi:

1. effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 1;
2. derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il **comma 3 modificato dalla Camera** prevede che, fermo restando l'obbligo di recupero di cui ai precedenti commi, la (sanzione della) nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa¹⁵ non trovi applicazione, con riferimento agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi (come **aggiunto dalla Camera**) adottati entro una certa data (vedi *infra*), che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale, a condizione che le regioni e gli enti locali:

- abbiano rispettato il patto di stabilità interno;
- abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale;
- abbiano rispettato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28 del D.L. n. 78 del 2010 (che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).

Si ricorda che la disciplina sull'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa nel settore pubblico è contenuta nell'articolo 40, comma 3-*quinqües*, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che la contrattazione collettiva nazionale stabilisca, per determinate amministrazioni pubbliche, le modalità di utilizzo di specifiche risorse, individuando altresì i criteri e i limiti finanziari entro i quali si debba svolgere la contrattazione integrativa. È data facoltà alle regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e agli enti locali, di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di

¹⁵ Secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-*quinqües*, quinto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.

virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti per il contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa deve comunque essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti contenuti nei contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. In particolare, il quinto periodo del richiamato comma 3-*quinquies* dispone la nullità delle clausole contrattuali definite in sede di contrattazione integrativa in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, nonché la loro sostituzione automatica ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c.. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

L'articolo 65 del D.Lgs. n. 150/2009 ha stabilito l'obbligo, entro il 31 dicembre 2010, per le parti, di adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del medesimo D.Lgs. n. 150/2009. In caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini richiamati sono stati fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

L'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dal precedente articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal medesimo articolo 16 possono essere utilizzate annualmente (comma 5), nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla *performance* individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2009¹⁶.

¹⁶ Tale articolo prevede che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente compili una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che: il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione

Il comma 11 dell'articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto, per le unità di personale in soprannumero derivanti dall'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche per i dirigenti e per il restante personale (pari rispettivamente al 20% degli uffici e al 10% della spesa complessiva per i posti in organico), che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviano le procedure di mobilità collettiva (di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2011), adottando, ai fini di quanto previsto da determinate procedure, una serie di specifiche procedure e misure in ordine di priorità, coordinate con il possesso dei requisiti per il pensionamento e definite temporalmente. Il successivo comma 12 ha previsto che qualora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il *part-time*, l'amministrazione ne dichiara l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013, estendendo contestualmente fino a 48 mesi il periodo (previsto all'articolo 33, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001) riconosciuto al personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento, per l'erogazione dell'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

Durante l'esame presso la **Camera sono stati aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, in materia di lavoratori socialmente utili.

Più in dettaglio, con il **comma 3-bis** si consente alle regioni e agli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati - anche superando i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali - iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili (in particolare, quelli che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999¹⁷ e quelli attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali¹⁸), di provvedere, per lo stesso periodo, al pagamento delle competenze retributive maturate nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la

del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale; il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale; il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale.

¹⁷ Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144*)

¹⁸ Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (*Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno*)

salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il **comma 3-ter** limita l'efficacia delle precedenti disposizioni ai soli aspetti retributivi, precisando che non possono comunque comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il **comma 3-quater** salvaguarda quanto previsto dalla normativa vigente al fine di favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2014), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013¹⁹, circa la competenza delle regioni a predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori socialmente utili, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari, ai fini della loro assunzione a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali che presentino vuoti in organico.

¹⁹ *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.*

Articolo 5
(Mutui enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente. *Identico.*

L'**articolo 5**, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

L'articolo 204 del TUEL, al comma 1, pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali.

Più in particolare, l'articolo prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Tale percentuale di riferimento è da ultimo fissata all'**8 per cento a decorrere dal 2012**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Va segnalato, peraltro, che la legge di stabilità 2014, con la novella apportata dal comma 735 all'articolo 204 del TUEL, è intervenuta nel senso di ampliare i limiti massimi consentiti per l'indebitamento degli enti locali a decorrere dal 2014,

aumentando il rapporto tra l'importo annuale degli interessi e le spese correnti, fissandolo, appunto, all'8 per cento rispetto al 6 per cento in precedenza previsto²⁰.

Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. 3 marzo 2012, n. 16, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 204 del TUEL intende, pertanto, fissare un limite al "peso" degli oneri finanziari rispetto alle entrate correnti dell'ente, stabilendo un livello superato il quale si ritiene possano essere pregiudicati gli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne le modalità di indebitamento, si ricorda brevemente che gli enti locali possono assumere nuovi debiti soltanto nelle forme e nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia e solo per finalità di investimento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le condizioni necessarie affinché si possa ricorrere all'indebitamento sono stabilite all'art. 203 del TUEL (avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento e avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni).

Si ricorda, infine, per completezza, che la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la legge n. 243/2012 - ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione e che andranno a restringere ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell'equilibrio complessivo dell'aggregato regionale²¹.

²⁰ Si ricorda, infatti, che i limiti precedentemente fissati dall'articolo 204 del TUEL, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. n. 76/2013, erano pari all'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e al 6 per cento a decorrere dal 2014.

²¹ Per ciò che concerne le "altre forme di finanziamento reperibili sul mercato" si ricorda che il comma 572 della legge di stabilità 2014, modificando la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rende permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo per le ipotesi espressamente consentite dalla legge.

A tal fine è modificata la disciplina recata dall'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, come riformulato dall'articolo 3, comma 1, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008).

Articolo 6
(Contabilizzazioni IMU)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *Identico.*

L'**articolo 6** reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

In particolare, l'articolo prevede che i comuni iscrivono in bilancio la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale, trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e destinato all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera a) comma 380-ter, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Si ricorda che con i commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, come modificati ed integrati dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), si è profondamente innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell'ambito del quale si è disposta l'abrogazione di numerose disposizioni. In particolare:

- è stata attribuita ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato;
- è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della

Regione Sardegna), prevedendo l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;

- è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo D.Lgs. n. 23 del 2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

In particolare, il comma 380-*ter* - introdotto dall'articolo 1, comma 730 della legge n. 147/2013 - reca le disposizioni che disciplinano la composizione del Fondo di solidarietà, la sua quantificazione annuale e i criteri di alimentazione e di riparto a decorrere dall'anno 2014. La lettera *a)* del citato comma definisce l'ammontare del predetto Fondo in 6.647,1 milioni per l'anno 2014 e in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi. La dotazione è annualmente assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Si rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

L'articolo prevede, altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, che i comuni si adeguino al principio normativo suindicato, consentendo ad essi di effettuare eventuali rettifiche contabili in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), il rendiconto - il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio - è il documento contabile in cui viene data dimostrazione dei risultati di gestione. Esso è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.

Articolo 7
(Verifica gettito IMU anno 2013)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

«729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto **di natura non regolamentare** del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle

1. *Identico:*

«729-bis. *Identico.*

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. *Identico.*».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

verifiche di cui al comma 729-*bis*, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».

L'**articolo 7** introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

A tal fine, viene novellato l'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, introducendo i nuovi commi da 729-*bis* a 729-*quater*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 729-*bis*, la verifica del gettito IMU dell'anno 2013 viene effettuata dal Ministero dell'economia e finanze entro il mese di marzo 2014, sulla base di una metodologia da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Tale verifica è funzionale ad assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale – istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità per il 2013, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di cui ai commi 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 - rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi.

La normativa richiamata, come modificata dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, commi 729 e seguenti) ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato, innovando profondamente, dunque, il precedente assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale²².

²² In particolare, in conseguenza della nuova disciplina dell'IMU, è stata soppressa la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23/2011

L'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, come modificato dal comma 729 della legge di stabilità 2014, prevede che il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 sia alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, quantificata in 4.717,9 milioni.

A seguito di ulteriori disposizioni normative intervenute nel corso del 2013, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è risultata pari a 6.746,7 milioni.

Per quanto concerne i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo, il comma 380 li affida al D.P.C.M. da emanare entro il 30 aprile 2013.

Nelle more della sua definizione, si è provveduto all'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi (si veda sul punto quanto esposto nell'articolo 8). Il suddetto D.P.C.M. è stato poi approvato in data 13 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014), e con esso è stato disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale dell'anno 2013.

La Reazione illustrativa chiarisce come con la norma in esame si interviene, come lo scorso anno, ad introdurre un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato, che risulta indispensabile al fine di evitare che in talune situazioni (in particolare nei comuni di piccole dimensioni demografica con basi imponibili da fabbricati di categoria D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (gettito IMU ad aliquota standard e assegnazione a titolo di Fondo di solidarietà comunale).

Il comma *729-ter* dispone che le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma precedente, sono effettuate con decreto (non più di natura non regolamentare, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**) del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il comma *729-quater* prevede, infine, per i comuni interessati dalle variazioni di assegnazioni, il differimento al 30 giugno 2014 del termine per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 da parte del Consiglio comunale, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL).

Nel caso in cui, all'esito della verifica, il comune sia tenuto a versare importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.

(imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

Articolo 8

(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013. *Identico.*

L'**articolo 8** prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna²³, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014.

L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013²⁴.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha

²³ Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

²⁴ Si veda il sito: <http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9>

attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Tale fondo - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni.

Per l'anno 2014, l'ammontare del Fondo è quantificato in 6.647,1 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, della legge di stabilità 2013, come introdotto dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Ai fini dell'alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi²⁵.

Per quanto concerne le modalità di ripartizione del Fondo, il comma 380-ter rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 aprile 2014 per il riparto dell'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, è previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo a decorrere dal 2014, il comma 380-ter indica i seguenti, tra quelli elencati al comma 380:

- 1) gli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento;
- 2) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 3) la diversa incidenza delle risorse soppresse (di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale e ai trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 4) le riduzioni disposte ai sensi della c.d. *spending review*, di cui al comma 6 dell'articolo 16 del D.L. 26 luglio 2012, n. 95;
- 5) la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e l'istituzione della TASI;
- 6) l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Il comma 380-*quater* all'articolo 1 della legge n. 228/2012 prevede, inoltre, che il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di

²⁵ La norma rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012.

Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (tale ultima disposizione è peraltro oggetto di modifiche da parte dell'articolo 14 del decreto legge in esame, cui si rinvia).

Si ricorda, inoltre, in relazione alla norma in esame, che la procedura dell'anticipazione ai comuni di un acconto sulle somme complessivamente spettanti per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale ricalca quanto già seguito lo scorso anno, nelle more dell'adozione del D.P.C.M. recante i criteri di alimentazione di riparto del Fondo medesimo, emanato in data 13 novembre 2013²⁶.

Nelle more della sua definizione, infatti, si è provveduto all'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi. Un primo acconto è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall'articolo 1, comma 382, della stessa legge 228/2012. L'importo complessivo di tale primo anticipo è stato pari a 1.566 milioni. Un secondo acconto è stato previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 102/2013, il quale ha autorizzato il Ministero dell'interno ad erogare, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Il D.P.C.M. 13 novembre 2013 ha disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale anno 2013. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'intero, il saldo è stato erogato fino ad un importo pari al 97,48 per cento dell'importo complessivo riportato in spettanza a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e al 94,8 per cento per quelli appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna.

Il restante saldo del fondo di solidarietà comunale 2013, sarà pagato nel corso del corrente esercizio finanziario appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti dalla direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno (*cfr. Comunicati Ministero dell'interno 18 dicembre 2013 e 27 febbraio 2014*).

Si segnala, infine, che l'articolo 7 del provvedimento in esame - *cui si rinvia* - reca disposizioni per una verifica da parte del Ministero dell'economia, entro il mese di marzo 2014, dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per tale anno, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo.

²⁶ Anziché entro la data del 30 aprile 2013, secondo quanto previsto dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in base al quale i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo avrebbero dovuto essere definiti con apposito D.P.C.M. da emanare tale data.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. *Identico.*

L'**articolo 9** rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009).

Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.

La riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo 2, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province, in parte derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori locali, per assorbire la riduzione del contributo ordinario. Va notato che, mentre la riduzione del contributo ordinario riguardava solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai commi 184 e seguenti sono a regime. Per gli anni successivi, ma solo per il 2013, 2014 e 2015, la norma rinviava alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione per ciascun anno.

Il comma in esame interviene appunto ad attuare tale ultima disposizione (che viene contestualmente abrogata), non solo per il triennio 2013-2015, ma anche per tutti gli anni a partire dal 2014. La riduzione del contributo dunque non è più temporanea, stante il carattere permanente delle citate misure di contenimento dei costi.

L'articolo 2, commi da 183 a 188, della citata legge finanziaria 2010 recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di

misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi.

In particolare, il comma 183 ha disposto una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.

La riduzione riguarda:

- le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,
- i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province, per assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 183.

Come detto, mentre la riduzione del contributo ordinario riguarda solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai commi 184 e seguenti sono a regime.

Ferma restando l'entità complessiva della riduzione del contributo ordinario, il comma 183, come modificato dal decreto-legge n. 2 del 2010, provvede a modulare le modalità di individuazione della riduzione spettante a ciascun ente, introducendo una differenziazione a seconda dell'anno di applicazione.

Si prevede, in primo luogo, che il Ministro dell'interno con proprio decreto provveda, per il 2010, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante a tutti gli enti locali.

Per il 2011 la riduzione è disposta esclusivamente per gli enti per i quali hanno luogo il rinnovo dei consigli in quell'anno. Per il 2012 la riduzione si applica agli enti locali rinnovati in quell'anno e nell'anno precedente.

Lo strumento per l'individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell'interno, con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il citato decreto-legge n. 2 del 2010 (art. 1, comma 2) ha precisato la decorrenza delle riduzioni degli organi (consigli e giunte) disposte dai commi 184, 185 e 186 che si applicano - per quanto riguarda i consigli - a decorrere dal 2011 agli enti locali per i quali in quell'anno ha avuto luogo il rinnovo dei rispettivi consigli e - per quanto riguarda le giunte - a decorrere dal 2010, sempre per gli enti per i quali in quell'anno ha avuto luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

Come accennato, il comma 183 rinvia alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione del contributo ordinario per i successivi anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni si prevede che la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011.

Tali disposizioni, sia il rinvio alla legge, sia l'applicazione graduale, vengono abrogate dall'articolo in esame e, pertanto, la riduzione dovrebbe applicarsi in modo indiscriminato a tutti gli enti locali, anche a quelli per i quali sono stati rinnovati gli organi prima del 2011.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, il comma 183 prevede che le regioni provvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi successivi, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Come accennato, il comma 184 prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore) senza computare il sindaco e il presidente della provincia.

Successivamente, il decreto-legge n. 138/2011 (art. 16, comma 17), ha ulteriormente ridotto il numero dei consiglieri comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale.

Il comma 185 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore).

Il comma 185-*bis* abolisce l'istituto del circondario provinciale, quale ente di amministrazione subprovinciale previsto dall'art. 21 del testo unico enti locali - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), e sopprime i circondari provinciali esistenti.

Il comma 186 prevede per i comuni ulteriori misure consequenziali alla riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183, quali:

- l'obbligo di soppressione della figura del difensore civico, che ai sensi dell'articolo 11 TUEL, o può essere prevista dagli statuti comunali e provinciali, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale;
- l'obbligo di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all'articolo 17 TUEL, tranne per i comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;
- la possibilità, nei comuni con meno di 3.000 abitanti, da parte del sindaco di scegliere, in alternativa alla nomina degli assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri comunali;
- la soppressione della figura del direttore generale (di cui all'art. 108 del TUEL), tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
- la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani.

Il comma 186-*bis* ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione delle risorse idriche) e 201 (gestione integrata dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 187 dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.

Il comma 188 dispone, infine, che i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi precedenti - riduzione dei trasferimenti erariali a province e comuni (comma 183) e alle comunità montane (comma 187) - siano trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009.

Articolo 10

(Proroga delle modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto **del Ministro dell'interno** 4 maggio 2012, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012**. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

2. *Identico.*

L'**articolo 10** reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative:

- alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;
- alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, fatta salva la provincia de L'Aquila;
- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

Più in dettaglio, l'articolo 10, al **comma 1**, conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012. Si rinvia poi ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da assegnare a ciascuna provincia.

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68²⁷, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall'anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012²⁸.

²⁷ *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

²⁸ Si ricorda che l'art. 11, comma 1, della legge n. 42/2009 prevede la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali - ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:

- aventi la natura di "contributi speciali", ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell'Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione;
- destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell'apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell'arco di tre anni).

Per i comuni, si ricorda, tale meccanismo, disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2011, è stato sostituito a seguito della messa a regime dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, con l'attribuzione ai comuni

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni²⁹.

Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro per il 2012, ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

Per l'anno 2013, la quantificazione delle risorse del Fondo di riequilibrio provinciale (nell'importo di 1.039,9 milioni) ed il suo riparto è stato effettuato, secondo le medesime modalità recate dal D.M. del 4 maggio 2012, con il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013), adottato in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 126/2013 (art. 1, comma 20) e poi confermato dal D.L. n. 151/2013 (art. 6), decaduti, i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Come detto, la norma in esame conferma anche per l'anno 2014 le modalità di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate gli scorsi anni con il decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012, secondo i seguenti criteri:

- a) il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppresa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente;
- d) il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

La ricognizione delle risorse del Fondo da ripartire a ciascuna provincia è rinviata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai tagli derivanti dalla *spending review*, il terzo periodo del comma 1 stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia - ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012 - nell'apposito allegato 1 al provvedimento in esame, per un importo complessivo pari a 1.200 milioni di euro.

dell'intero gettito IMU, e della istituzione, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'IMU, e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

²⁹ Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell'importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

La norma chiarisce che nell'Allegato 1 non sono considerati i tagli di spesa nei confronti della provincia de L'Aquila, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame, che esclude, appunto, la suddetta provincia (nonché il comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere interessati dal sisma dell'aprile 2009) dalle riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95/2012, fermo restando, tuttavia, l'importo complessivo delle riduzioni previste.

Si ricorda che l'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012 – più volte modificato ed integrato da disposizioni successive³⁰ - dispone, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Per quanto concerne il riparto tra le singole province, la norma prevede che le riduzioni di spese siano determinate dalla Conferenza Stato-città, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, di cui al D.L. n. 52/2012 (c.d. *Spending review* 1), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, è previsto che il decreto del Ministero dell'interno sia comunque emanato, ripartendo la riduzione complessiva tra le province in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l'anno 2011 dal SIOPE³¹ (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici). I termini per operare le riduzioni sono fissati entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012³², ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.

In deroga a quanto detto, per gli anni 2013 e 2014, il D.L. n. 35/2013 ha introdotto una disciplina speciale, stabilendo che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate dal Ministro dell'interno, non in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi,

³⁰ Dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 per quel che concerne i termini per operare le riduzioni del Fondo sperimentale; poi dall'art. 1, comma 121, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle riduzioni stesse e per la definizione di nuovi i criteri per il riparto tra le province delle riduzioni di spesa; da ultimo, dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che ha introdotto una misura di deroga per quanto concerne i criteri di riparto delle riduzioni relative agli anni 2013 e 2014.

³¹ Il SIOPE (istituito dall'articolo 28 della legge n. 289/2002) consiste in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesoreri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

³² La riduzione delle risorse per l'anno 2012, in mancanza della deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, è stata effettuata con D.M. Interno 25 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi nell'anno 2011, sulla base dei dati di pagamento desunti dal (SIOPE).

ma in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. Tale disciplina non ha peraltro ricevuto attuazione.

Per l'anno 2013, infatti, le riduzioni derivanti dalla *spending review* da applicare a ciascuna provincia sono state disposte secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 ai decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, decaduti, i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone in merito alla determinazione per l'anno 2014 dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana³³ e alla regione Sardegna³⁴, da quantificare ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012³⁵.

Il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione per l'anno 2012 dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell'interno.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale.

Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002³⁶.

Come precisato nella relazione tecnica, tale disposizione è volta a confermare per l'anno 2014 le modalità per la determinazione dei trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati per le province appartenenti a queste due Regioni, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuite.

³³ Per quanto concerne le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell'autonomia della regione.

³⁴ Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

³⁵ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

³⁶ Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l'erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Articolo 11

(Relazioni di fine mandato dei comuni e delle province)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I commi 2, 3, 3-*bis*, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

1. *Identico.*

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

«2. *Identico.*

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati **in fine** sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **La relazione di fine mandato è pubblicata** sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

L'**articolo 11** modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.

Si rammenta che l'articolo 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011³⁷ sopra citato ha introdotto, con la finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l'obbligo per le province ed i comuni di redigere una relazione di fine mandato³⁸.

In particolare i commi da 2 a 3-*bis* dell'articolo 4 stabiliscono per la predisposizione di tale documento la seguente procedura:

- sottoscrizione della relazione (redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale) da parte del presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;

³⁷ *Meccanismi sanzionatori e penali per regioni, province e comuni, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009.*

³⁸ Si segnala che analogo obbligo è stato previsto dallo stesso D.Lgs. n. 149/2011, all'articolo 1, nei confronti delle regioni, mediante l'istituto della relazione di fine legislatura regionale; inoltre l'articolo 4-*bis* ha istituito anche la relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

- entro i successivi dieci giorni (quindici, rispetto alla provvedimento di indizione delle elezioni, nel caso di scioglimento anticipato dell'ente), certificazione della stessa da parte dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmissione al "Tavolo tecnico interistituzionale"³⁹, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- in caso di scioglimento anticipato, la sottoscrizione e la certificazione devono intervenire entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni;
- trasmissione della relazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- verifica della relazione da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, ed invio, entro venti giorni (quindici in caso di scioglimento anticipato), di un apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco;
- pubblicazione del rapporto e della relazione sul sito istituzionale dell'ente locale entro il giorno successivo alla ricezione del rapporto stesso da parte dell'ente locale, che provvederà anche a trasmetterli alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La descritta procedura viene modificata e semplificata dall'articolo 11 in esame che:

- pone per la predisposizione della relazione un termine più ravvicinato, di sessanta giorni anziché novanta, alla scadenza del mandato al fine di fornire con la stessa un quadro più prossimo all'effettiva situazione dell'ente locale alla scadenza della consiliatura.

La relazione illustrativa precisa sul punto che gli attuali termini sono eccessivamente ristretti per la predisposizione, invio e pubblicazione della relazione, e che gli stessi vengono pertanto rideterminati, assegnando agli enti interessati più tempo per assolvere ai necessari adempimenti;

- aumenta da dieci a quindici giorni il termine per la certificazione della stessa da parte dell'organo di revisione;
- in caso di scioglimento anticipato, aumenta da quindici a venti giorni, dal provvedimento di indizione delle elezioni, il termine per la sottoscrizione e certificazione della relazione;
- elimina la fase procedurale prevista presso il Tavolo tecnico interistituzionale, non contemplando più tale organo nella nuova disciplina⁴⁰;
- dispone che nei tre giorni successivi alla certificazione, questa e la relazione debbano essere inviate alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- aumenta da uno a sette giorni il termine per la pubblicazione della relazione di fine mandato (la **Camera ha soppresso** il riferimento alla pubblicazione anche del rapporto del tavolo tecnico interistituzionale) sul sito istituzionale dell'ente locale – termine che ora decorre dalla data della certificazione e non

³⁹ Organo composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali, precisa il comma 2 dell'articolo 4.

⁴⁰ Ciò non solo – precisa la relazione illustrativa – per un minor aggravio procedimentale dell'ente locale, ma anche perché il termine di venti giorni ora assegnato al Tavolo per controllare i dati trasmessi con la relazione è "sostanzialmente impossibile da rispettare". Ciò ancor di più in presenza delle elezioni locali della prossima primavera, che dovrebbero concernere circa 4mila comuni.

più da quello della ricezione del rapporto da parte del Tavolo sopradetto - con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte.

Si rammenta che, secondo quanto stabilisce l'articolo 6, comma 4, del citato D.Lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Si segnala inoltre che con una recente comunicazione del 14 febbraio 2014 il Ministero dell'interno ha precisato, in relazione ad alcune richieste pervenute dai comuni interessati dal prossimo turno elettorale dell'anno, che l'ultimo anno da considerarsi ai fini della Relazione di fine mandato è il 2013, pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto.⁴¹

⁴¹ <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140214.html>

Articolo 12, comma 1

(Erogazione del contributo straordinario alle fusioni di comuni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

1. **All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».**

L'articolo 12, comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla decorrenza dell'erogazione del contributo straordinario per le fusioni di comuni di cui all'articolo 15, comma 3 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000).

In particolare, operando una modifica testuale all'articolo 15, comma 3, del TUEL, si precisa che lo Stato eroga il contributo straordinario alle fusioni dei comuni per i dieci anni decorrenti dalla fusione, anziché per i dieci anni successivi alla fusione⁴².

Si ricorda che l'articolo 15, comma 3 del TUEL dispone che, al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono⁴³.

⁴² Si ricorda che il testo originario dell'articolo 12 dispone invece - senza novellare il predetto articolo 15, comma 3 - che il contributo in questione è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo, a meno che si tratti di fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, per le quali il contributo straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

⁴³ Agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

Su tale punto è intervenuto l'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 il quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Ciò si applica per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, il D.M. 10 ottobre 2012 ha disciplinato le modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi. In particolare, l'articolo 2 di tale D.M. ha previsto che i comuni istituiti a seguito di fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione.

La relazione illustrativa afferma che le incertezze interpretative sul primo anno di attribuzione del contributo straordinario decennale stanno ostacolando il procedimento di fusione dei comuni. Ciò nonostante, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono state approvate ben 26 fusioni che hanno portato alla soppressione di 62 comuni. Per fare chiarezza sulla decorrenza dei contributi statali e permettere la corretta pianificazione dei bilanci dei nuovi comuni sorti dalla fusione, è stata dunque adottata la norma qui in esame.

Articolo 12, comma 1-bis
(Destinazione di risorse alla regione Emilia-Romagna)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

L'articolo 12, comma 1-bis, inserito dalla Camera, destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro. Tale importo deve essere impiegato dalla regione per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche (provincia di Pesaro-Urbino) alla regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini).

Si ricorda che il citato articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, del decreto-legge n. 207 del 2008⁴⁴, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino, ha

⁴⁴ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*

istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa.

Articolo 13
(Isole minori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana. *Identico*

L'**articolo 13** stabilisce che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Ai sensi del comma 42, al fondo sono confluite anche le risorse del "Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori", istituito presso il Ministero dell'interno, dall'art. 25, co. 7, della legge n. 488/2001 (finanziaria per il 2002)⁴⁵.

A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. "decreto ICI"), la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

⁴⁵ Il Fondo, istituito con una dotazione di 51,6 milioni di euro per il solo anno 2002, era finalizzato all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali singolarmente indicati nell'allegato "A" annesso alla legge finanziaria medesima. La tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono stati individuati con il D.P.C.M. 7 marzo 2003; i criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, il comma 41, come novellato dall'articolo 27, comma 14, della legge n. 99 del 2009, prevede che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM)⁴⁶ e la Conferenza unificata. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Sulla procedura è quindi intervenuto il D.L. n. 2 del 2010, che, all'articolo 4, comma 9, ha stabilito che, ai fini dell'adozione del richiamato D.P.C.M. di erogazione delle risorse del Fondo, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, secondo la disciplina previgente alla legge n. 99/2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Con D.P.C.M. 1° ottobre 2010 (G.U. n. 58/2011) sono stati definiti i criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Con il D.P.C.M. 12 maggio 2011 (G.U. n. 138/2011) sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno 2009, relative al Fondo per lo sviluppo delle isole minori, mentre con il D.P.C.M. 20 febbraio 2012 (G.U. n. 207/2012) sono stati individuati gli interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori relativamente all'annualità 2009.

Nello specifico con il DUPIM sono stati assegnati alle isole di Lampedusa e Linosa 654.524,71 euro (quota 2008) destinati alla riqualificazione del cimitero comunale di Lampedusa, mentre il DPCM 20 febbraio 2012 ha assegnato 766.496,42 euro (quota 2009) per lavori urgenti presso l'Istituto comprensivo «Luigi Pirandello» Plesso C in Lampedusa. Complessivamente sono state assegnate alle isole di Lampedusa e Linosa 1.421.021,13 euro.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 ha assegnato 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 al comune di Lampedusa e Linosa per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola, onde aumentare l'efficienza dei servizi (L. 147 del 2013, art. 1, comma 319).

Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento dell'afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale, soprattutto via mare. Nel 2011, in connessione con la crisi politica del Nord Africa, sono sbarcati in Italia oltre 62.000 migranti. Dopo una flessione nel 2012, lo scorso anno gli sbarchi sono di nuovo aumentati e i migranti giunti nelle coste italiane sono stati quasi 43.000 di cui ben 14.753 a Lampedusa. Nei primi giorni del 2014 il trend si

⁴⁶ L'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) è stata fondata ufficialmente l'8 giugno 1986 all'isola del Giglio. L'Associazione rappresenta 36 comuni.

conferma sostenuto con 2.156 migranti sbarcati nel solo mese di gennaio (cfr. l'audizione del vice-ministro sen. Bubbico presso la Commissione migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 4 febbraio 2014).

Lo scorso anno si sono verificati diversi incidenti, culminati nei tragici naufragi avvenuti il 3 e l'11 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, con moltissime vittime tra i migranti.

Per fronteggiare l'emergenza, il Governo ha introdotto alcune disposizioni d'urgenza con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica e in materia di immigrazione, convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137

Il decreto prevede un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013.

Inoltre, il 14 ottobre 2013, il Governo ha avviato dell'operazione "Mare nostrum", contro la tratta degli esseri umani, un'operazione militare ed umanitaria che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare al largo di Lampedusa e della Sicilia utilizzando diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.

Articolo 14

(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-*quater* è sostituito dal seguente: «380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-*ter*.»;

b) dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: «380-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: «380-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono **stabiliti** mediante intesa in **sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile** 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater*.».

distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater*.».

L'**articolo 14** interviene in tema di applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-*quater* della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) e l'inserimento del comma 380-*quinquies*.

In particolare, la legge di stabilità 2014, ai commi da 729 a 731, aveva modificato il comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 ed inserito in essa i nuovi commi 380-*ter* e 380-*quater*, intervenendo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria - IMU), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dal citato comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione.

In particolare con la nuova formulazione del comma 380 si disciplinava l'operatività del Fondo per il 2013, mentre per gli anni successivi la disciplina era ora contenuta ai commi 380-*ter* e 380-*quater*.

Mentre la lettera *a*) del comma 380-*ter* fissa l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale, la lettera *b*) rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi (lettera *c*).

Il successivo comma 380-*quater* prevede che il 10% dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per tale quota di riparto, tuttavia, non operano i criteri ordinari di riparto indicati alla lettera *b*) del comma 380-*ter*.

Con la **lettera a)** del **comma 1** in esame si dispone la modifica del comma 380-*quater*, stabilendo che la quota accantonata del 10% sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

La modifica si rende necessaria – come peraltro evidenziato in diverse audizioni presso la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale⁴⁷ - in quanto, destinando l’accantonamento del 10% delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale ai soli fabbisogni standard (e quindi applicando coefficienti di riparto positivi), tutti gli enti si troverebbero a “tirare” risorse dal Fondo, quando invece dovrebbero restituire al Fondo in base alla propria capacità fiscale.

Per quanto riguarda la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, introdotti nell’ordinamento con il decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione delle delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009, costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, affidata alla S.O.S.E. s.p.a., che si avvale dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell’ISTAT.⁴⁸

La **lettera b)** in esame inserisce il comma 380-*quinquies*, specificando che, ai fini dell’applicazione di quanto disposto del comma 380-*quater* (riparto del 10% in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard), le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro e non oltre 15 aprile 2014 (**termine così posticipato** - rispetto al 15 marzo 2014 - **dalla Camera**).

In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per il 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-*ter* (cioè con D.P.C.M.) e, a decorrere dall’anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater* (capacità fiscali e fabbisogni standard).

⁴⁷ Da ultimo, vedi seduta del 27 febbraio 2014, audizione dell’ANCI, Allegato pag. 17.

⁴⁸ Le metodologie risultanti dall’attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze. Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell’economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 è stata adottata la nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. Nella seduta del 23 gennaio 2014 la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere sulle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41).

La COPAFF ha approvato il 2 luglio 2013 le note metodologiche e del fabbisogno standard relativi alle funzioni di istruzione pubblica e di gestione del territorio delle province, mentre il 23 dicembre 2013 ha approvato le restanti note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità e trasporto pubblico locale, gestione del territorio e ambiente, settore sociale e asili nido per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dei trasporti, della tutela ambientale e della polizia provinciale per quanto riguarda le province.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di province)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».

1. *Identico.*

1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

L'**articolo 15 al comma 1** reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede che qualora il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità complessivamente assegnato per l'anno 2013, per le province che non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico.

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 540, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), considera come enti locali di nuova istituzione quelli istituiti a decorrere dal 2011. In particolare, la norma stabilisce che gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2011, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono come base di riferimento le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.

Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

Coma illustrato nella Relazione, la norma è finalizzata a non penalizzare le province che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province.

Pertanto, in virtù della disposizione introdotta dal **comma 1** dell'articolo in esame, le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione sono, dunque, considerate come enti istituiti nel 2009, e pertanto, tenuti ad adottare come base di riferimento per la determinazione dei loro obiettivi programmatici per gli anni 2014-2017, la spesa corrente media del biennio 2010-2011 (anziché quella del triennio 2009-2011, come previsto dalla disciplina ordinaria del patto di stabilità, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011).

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali - di cui all'articolo 31 della legge n. 183/2011 come successivamente integrato e modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 532-540, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) - impone agli enti di dover conseguire, ogni anno, un determinato obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di **competenza mista**⁴⁹.

La determinazione del saldo obiettivo rilevante per il patto è ancorata alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio. In particolare, per gli anni dal 2014 al 2017, la normativa vigente, prevede che il saldo obiettivo venga determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2009-2011 - come desunta dai

⁴⁹ Criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

certificati di conto consuntivo - determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni.

Con il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, si stabilisce che in vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, qualora il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, per le province che non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico (articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge n. 183 del 2011), e comunque entro il limite del 3 per cento delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo.

Articolo 16
(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

1. Roma Capitale, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e **alla Corte dei conti** un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, **anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale**, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e **alla Corte dei conti** un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

a) identica;

***a-bis)* operare la ricognizione di tutte le società controllate e**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

***a-ter*) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;**

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;

b) identica;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, **ivi inclusa la mobilità interaziendale**, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, **nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;**

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

d) identica;

e) procedere, ove necessario per

e) procedere, ove necessario per

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

perseguire il riequilibrio finanziario del comune, **alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee**, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

***e-bis*) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.**

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 **del presente articolo** e dei piani pluriennali di cui al **sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo**, e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei **ministri**, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è

Testo del decreto-legge

sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

approvato entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione del **medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16».

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma, **ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327**, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di

Testo del decreto-legge

legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore **della** presente **disposizione**, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

L'articolo 16 modificato dalla Camera interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere

approvato con apposito D.P.C.M. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché le somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede altresì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione; si dispone infine la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale.

Piano per il riequilibrio del bilancio (commi 1-4)

Il **comma 1** - che, come il successivo comma 2 ed in parte anche il comma 3, ripropongono disposizioni presenti nel decreto-legge n. 151/2013 - dispone, a seguito delle **modifiche apportate dalla Camera**, che Roma capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto trasmetta ai Ministeri dell'interno e dell'economia, nonché alle Camere ed alla corte dei conti, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 16 in esame.

Il **comma 2, modificato dalla Camera**, prevede “contestualmente” (vale a dire, *recte*, entro il medesimo termine di centoventi giorni) la redazione da parte del Comune medesimo di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, (anche esso da inviare ai Ministeri dell'interno e dell'economia, alle Camere ed alla Corte dei conti) prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

- applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati (**lettera a**)).

È da ritenere che le disposizioni ed i vincoli vigenti, come richiamati genericamente dalla norma in esame, siano quelli contenuti nell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), con riferimento in particolare: ai commi da 550 a 555, quanto alle disposizioni finanziarie e di bilancio, atteso che con i suddetti commi è stata dettata una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale ed aziende speciali e società partecipate; ai commi 557 e 558 quanto ai vincoli in materia di spese, con riguardo a quelle di personale;

- operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate del Comune, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme erogate a ciascuno di essi (**lettera a-bis) aggiunta dalla Camera**);
- avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria (**lettera a-ter) aggiunta dalla Camera**);
- operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani (**lettera b)**)⁵⁰;
- effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché lo strumento del distacco (**lettera c) come modificata dalla Camera**);
- adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione (**lettera d)**);
- procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune (**lettera e) come modificata dalla Camera**);
- responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio (**lettera e-bis) aggiunta dalla Camera**).

Il **comma 3** dispone che sulla predisposizione e sulla verifica del piano triennale di riduzione del disavanzo previsto dal comma 2, nonché sui piani pluriennali per il rientro dei crediti del Comune verso le proprie partecipate di cui al terzo periodo introdotto dal comma 5, debba obbligatoriamente intervenire il parere del tavolo di raccordo interistituzionale previsto all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2012⁵¹.

Si tratta di un tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale per coordinare il trasferimento delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio a Roma capitale, in relazione all'istituzione di tale ente a norma di quanto dispone l'articolo 24 della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale.

⁵⁰ L'espressione "grandi comuni italiani" ha valenza statistica, ad esempio nei prodotti rilasciati dall'Istat, (con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti, ma non è normativamente individuabile, ed andrebbe pertanto meglio specificata.

⁵¹ Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 24 della legge n. 42/2009, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Oltre ad esprimere il proprio parere, il Tavolo verifica l'attuazione sia del piano triennale che di quelli pluriennali, dovendo per tale compito tener anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale, ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 61 del 2012 sopradetto. Qualora tali oneri vengano determinati successivamente, il parere del tavolo andrà espresso su una eventuale revisione del piano triennale stesso.

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 61/2012 ha stabilito che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 2 dicembre 2012, in quanto il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno di tale anno), con D.P.C.M. doveva essere determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, da quantificarsi su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale D.P.C.M. non risulta al momento ancora adottato.

Il comma 4 modificato dalla Camera dispone che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'interno, sentita l'amministrazione di Roma capitale, è approvato il piano stesso entro 60 giorni dalla sua trasmissione al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Si prevede inoltre che, al solo fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e le eventuali sanzioni ad esse collegate per il riequilibrio di parte corrente, in deroga ai principi di bilancio degli enti locali previsti dalla legislazione vigente (di cui all'articolo 162 del TUEL).

La Camera ha altresì inserito i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Ai sensi del **comma 4-bis**, Roma Capitale provvede alle variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il D.P.C.M. di cui al comma 4.

Si prevede poi che, con decreto del Presidente del Consiglio de Ministri (su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina) sono approvate, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica (**comma 4-ter**).

Infine il **comma 4-quater** prevede che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, sono considerati, tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012 (anche se riconosciuti in bilancio in data successiva) anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale previsto dal comma 2 dell'articolo 16 in commento.

Rapporti tra Roma capitale e Gestione commissariale (comma 5)

L'ultimo periodo del comma 196-*bis*, dopo il quale si introducono gli ulteriori cinque periodi contenuti nel comma 5 dell'articolo 16 in commento, si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, (nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, del D.L. n. 2/2010), disponendo che esso con propri provvedimenti possa procedere all' accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto alla rilevazione già certificata nel Piano di rientro predisposto alla data del 30 luglio 2010 (in base all'articolo 14, comma 13-*bis*, del D.L. n. 78/2010)

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e di predisporre e attuare il piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune⁵². In forza di tale disposizione nell'ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008⁵³, e la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-*bis*), è stato novellato l'articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo, non più individuato nella persona del Sindaco di Roma, procedesse alla "definitiva ricognizione" della massa attiva e passiva⁵⁴ da computare nel piano di rientro.

Successivamente, il comma 13-*bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del

⁵² Si ricorda che – ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 e il D.P.C.M. 4 luglio 2008 – il Piano di rientro del Comune di Roma prevede l'inclusione nella massa passiva della gestione commissariale delle perdite generate per l'ente locale dalle società partecipate, si tratta in particolare delle perdite determinate dagli oneri di ricapitalizzazione delle partecipate. Inoltre, il Piano, ricorda come una delle principali criticità le ingenti anticipazioni effettuate in favore delle società partecipate (pari secondo il Piano 2008 a circa 718,7 milioni di euro) e non restituite.

⁵³ Vi è dunque in capo alla gestione commissariale l'obbligo di pagamento dei debiti riferiti a prestazioni rese entro la data sopra indicata, e, di converso compete alla gestione ordinaria il pagamento di quei debiti derivanti da prestazioni rese dopo il 28 aprile 2008. Pertanto, il Piano di rientro ha individuato dei crediti della Gestione commissariale verso la gestione ordinaria, includendoli nella massa attiva poiché derivanti dal pagamento, effettuato prima del 28 aprile 2008, di prestazioni di cui beneficia la Gestione ordinaria dopo tale data (ad esempio, fitti passivi, assicurazioni, etc.).

⁵⁴ In particolare, l'articolo 4, comma 8-*bis* del D.L. n. 2/2008 ha interpretato quanto previsto dal comma 1 del 78 nel senso che la gestione commissariale del comune di Roma, assume, con bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora esse siano state accertate ed i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente a tale data.

Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell'economia.

L'accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-*bis*, è stato effettuato con il Documento del 26 luglio 2010, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nel quale si evidenzia un saldo negativo delle partite pregresse alla suddetta data dell'aprile 2008, con un disavanzo totale pari a 16,75 miliardi di euro, che si riduce a 10 miliardi se non si considerano gli oneri relativi agli interessi passivi da corrispondere fino al 2048.

Tali importi sono stati poi aggiornati al 31 dicembre 2012 in un documento predisposto dal Commissario medesimo (Massimo Varrazzani) ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2012, n.61⁵⁵, costituito dalla *Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*⁵⁶, dalla quale risulta che il saldo del disavanzo al 31 dicembre 2012 si è attestato a circa 13,89 miliardi di euro, che se nettato degli oneri per interessi si riduce a 8,53 miliardi. In ordine ad ulteriori dati ed informazioni circa la situazione e le procedure del piano di rientro si rinvia alla Relazione stessa.

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui⁵⁷.

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l'istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l'incremento dell'addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%. Il medesimo D.L. ha altresì previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

⁵⁵ Costituente, dopo il D.Lgs. n. 156/2010, il secondo decreto legislativo su Roma Capitale, nel quale tra l'altro si prevede la predisposizione di una relazione annuale in ordine alla rendicontazione delle attività della gestione commissariale.

⁵⁶ XVII legislatura, Doc. CC n. 1 del 19 aprile 2013.

⁵⁷ Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il Comune di Roma si trovava ad affrontare. Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all'articolo 5, comma 1, ha previsto l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 78 del D.L. n. 112/2008. Il D.L. n. 154/2008, all'articolo 5, comma 3, ha altresì previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 del D.L. n. 112 l'attribuzione al Comune di Roma di un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008. Il medesimo comma 3, ultimo periodo, ha altresì disposto, ai fini del rifinanziamento annuale del piano di rientro, che a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili.

Anche per l'anno 2010, indi, l'articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha pertanto attribuito al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni inserite dal **comma 5** in esame autorizzano, al **primo periodo**, il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva prevista nel Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, inclusi (come **specificato dalla Camera**) gli oneri per le procedure e gli indennizzi conseguenti ad alcune fattispecie attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità previsti dall'articolo 42-bis del T.U. disciplinante la materia (D.P.R. n. 327 del 2001).

Si ricorda che tali fattispecie concernono i casi nei quali l'autorità pubblica che utilizza un immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo provvedimento di esproprio disponga che lo stesso venga acquisito al proprio patrimonio, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che gliene è derivato.

L'individuazione di tali nuove partite viene operata con determinazioni dirigenziali⁵⁸, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica del Segretario comunale.

Le disposizioni in commento, poi, consentono (**secondo periodo**) a Roma Capitale di "riacquisire" l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al Documento sopra detto, verso le società dalla medesima partecipate, anche mediante compensazione degli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva, compensazione che, precisa la norma, può essere operata "totalmente o parzialmente".

In relazione a tale facoltà di utilizzo dei crediti, Roma Capitale viene autorizzata (**terzo periodo**) ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.

Inoltre, si autorizza (**quarto periodo**) il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, della gestione commissariale le somme introitate dalla gestione medesima in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il piano di rientro. Contratto che, precisa il periodo in commento, deriva da quanto prescrive il comma 12-*octies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012⁵⁹, che attribuisce al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, previsto dall'articolo

⁵⁸ Si segnala come lo strumento delle determinazioni dirigenziali sia già prevista anche in altra parte della disciplina sulla gestione commissariale, in particolare all'art. 78, comma 4, del D.L. n. 112/2008, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, per la quale è sufficiente una determinazione dirigenziale, anche in tal caso assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale.

⁵⁹ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

78 del D.L. n. 112/2008, il fondo, istituito con il D.L. n. 78/2010⁶⁰, finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

Il comma 12-*octies* medesimo, inoltre, autorizza, il Commissario straordinario del Governo a stipulare il contratto di servizio - previsto dall'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2008 suddetto, di approvazione del piano di rientro⁶¹ finalizzato al ripiano dei debiti e al reperimento dei finanziamenti occorrenti - sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Tale articolo 5 stabilisce in particolare che il Commissario straordinario può richiedere finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti (o a primari istituti di credito). Per effetto dei finanziamenti contratti, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde i trasferimenti pluriennali direttamente alla Cassa, a titolo di progressiva estinzione dei finanziamenti stessi. La Cassa provvede all'erogazione del finanziamento al Commissario, in una o più soluzioni, ed il rapporto tra l'Istituto ed il Commissario è erogato da apposito contratto di servizio.

Le somme suddette, in tal modo introitate dal Commissario, sono inserite nella massa passiva della gestione "ai fini del loro reintegro" a favore di Roma capitale, dedotte le somme già introitate, anche esse ai fini del reintegro all'ente locale, "a qualsiasi titolo inserite" dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: somme che pertanto restano, precisa il quarto periodo in commento, nella disponibilità della massa medesima.

Da ultimo, con il **quinto periodo** si stabilisce che gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi (vale a dire dal quarto al settimo) aggiunti al comma 196-*bis* non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

La Camera ha inserito i commi 5-*bis* e 5-*ter*.

Il **comma 5-*bis*** dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta

⁶⁰ Tale fondo, autorizzato dall'articolo 14, comma 14-*bis*, del D.L. n. 78/2010 con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7282/Economia).

A seguito dell'intervento di successive disposizioni normative che hanno modificato la dotazione del fondo, nella legge di bilancio per il 2014 esso presenta una disponibilità pari a 36,5 milioni di euro per il 2014, 36 milioni per il 2015 e 37 milioni per il 2016.

⁶¹ "Piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma", approvato con il suddetto D.P.C.M.

differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Tali risorse:

- a) per complessivi 14 milioni di euro nel biennio suddetto, sono quelle iscritte in bilancio per i medesimi anni ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo;
- b) per complessivi 8,5 milioni di euro nel medesimo biennio sono quelle iscritte, sempre per gli anni 2014 e 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, con cui è stato istituito il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

Infine il **comma 5-ter** dispone in merito alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento dei (soli) 14 milioni di euro di cui alla precedente lettera a), cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si rammenta che tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è volto a compensare effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da specifici contributi di importo fisso e costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Articolo 17

(Trasporto ferroviario nelle regioni a Statuto speciale e in Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

1. *Identico.*

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e **di 23 milioni di euro** annui a decorrere **dall'anno** 2015.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. *Identico.*

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

4. *Identico.*

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. **213**, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 4** autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016.

Il **comma 5** prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

In particolare, il **comma 1 dell'articolo 17** prevede che lo Stato disponga il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. di 13,4 milioni di euro per i servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014 nella regione Valle d'Aosta. Ciò, in base alla disposizione, al fine di favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al "trasporto pubblico locale ferroviario" tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194/2010 e del conseguente accordo Stato-Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, come recepito dall'articolo 1, comma 160 della legge n. 220/2010.

In base al **comma 2**, qualora entro il 30 giugno 2014 non sia stata stipulata l'intesa sul trasferimento e la delega di funzioni, prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, il gestore del servizio ferroviario (Trenitalia Spa) provvede alla riduzione del servizio, garantendo la sola effettuazione dei servizi minimi essenziali. La disposizione garantisce comunque, quando il trasferimento di competenze risulterà effettivo, l'esclusione ai fini del patto di stabilità interno delle somme pagate dalla regione Valle d'Aosta in relazione al servizio ferroviario, nel limite di 9,6 milioni di euro per il 2014 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La disposizione interviene, con una disciplina parzialmente diversa, nella medesima materia regolata dai commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 151/2013, non convertito, i quali, a loro volta, riproducevano il contenuto del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, anch'esso non convertito.

Si ricorda che l'art. 2 del D.Lgs. n. 194 del 2010, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di trasporto ferroviario", ha attribuito alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale ed ha previsto che entro dodici mesi (dal 9 dicembre 2010), con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione, dovessero essere individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie a

garantire un livello di erogazione dei servizi almeno pari a quello delle regioni vicine e che tra le risorse finanziarie dovessero essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI).

Inoltre, il richiamato comma 160 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha disposto che la regione Valle d'Aosta concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

- a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;
- b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
- c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

Da ultimo, il citato comma 515 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che, mediante intese tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale⁶².

L'infrastruttura ferroviaria di RFI in Valle d'Aosta si estende complessivamente per 81 km di linee convenzionali, classificate come linee complementari (cioè linee con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento nell'ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici principali), a semplice binario e non elettrificate (quindi diesel), con 16 stazioni con servizio viaggiatori.

Il **comma 3** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (i 13,4 milioni versati dallo Stato nel 2014 a Trenitalia per la copertura degli oneri del servizio ferroviario di interesse nazionale nella regione Valle d'Aosta nel periodo gennaio-luglio 2014) a valere:

- a) per 4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia;
- b) per 9,4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento

⁶² La medesima disposizione prevede analoga intesa con le province autonome di Trento e Bolzano in materia di Agenzie fiscali dello Stato, di funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, e di parco nazionale dello Stelvio.

degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Rispetto al testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 151/2013, i commi da 1 a 3, oltre a recare una diversa copertura finanziaria:

- dispongono la copertura degli oneri per i primi sette mesi del 2014 in misura di 13,4 milioni di euro, anziché per il 2013 in misura di 23 milioni di euro (conseguentemente è anche modificato l'importo delle somme che la regione Valle d'Aosta possono escludere ai fini del rispetto del patto di stabilità interno);
- prevedono la riduzione dei servizi erogati da Trenitalia in caso di mancato effettivo trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta;
- non ripropongono la previsione di una convenzione tra regione Valle d'Aosta e Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione.

Il **comma 4** autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

La disposizione produce sicuramente effetti nei confronti della regione Valle d'Aosta, per il quale, come si è visto, il trasferimento di competenze non risulta ancora completato.

Per quanto concerne le altre regioni a statuto speciale, la disposizione potrebbe produrre effetti anche nei confronti della regione Sardegna. Infatti, alla regione Sardegna sono state trasferite con decreto legislativo n. 46/2008, la proprietà delle aziende Ferrovie Meridionali della Sardegna e Ferrovie della Sardegna e definito il trasferimento dallo Stato alla Regione dei compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia. Riguardo i servizi di trasporto erogati da Trenitalia, il decreto legislativo n. 46/2008 ha individuato nell'Accordo di programma tra la Regione, il Ministero dei Trasporti e quello dell'Economia, lo strumento che individua i servizi e le relative risorse da trasferire alla Regione, accordo di programma che non risulta ancora sottoscritto.

Si potrebbe valutare al riguardo l'opportunità di un chiarimento in ordine all'ambito di applicazione della disposizione.

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione

degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.

Viene altresì fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Il **comma 5** prevede infine fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. In particolare il blocco vale:

- a) nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale (già considerate dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012);
- b) nei confronti delle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento dei debiti dell'amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76/2013;
- c) nei confronti delle risorse dell'incremento dell'addizionale regionale IRPEF e IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83/2012;

L'articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha consentito alle regioni l'incremento di 0,15 punti percentuali dell'IRAP e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF per le regioni che si trovino in situazione di disavanzo nel settore sanitario e non rispettino gli obiettivi stabiliti dal relativo piano di rientro. Il citato art. 16, co. 9, del decreto-legge n. 83/2012 ha consentito, in assenza di mancato rispetto degli obiettivi, di destinare l'incremento al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano e, in presenza di scostamento dagli obiettivi in materia sanitaria, di stabilire un incremento in misura doppia (e quindi 0,30 punti percentuali di IRAP e 0,60 punti percentuali di IRPEF), in modo da destinare comunque metà dell'incremento al piano di rientro del settore del trasporto ferroviario regionale campano, ferma restando l'altra metà destinata a ripianare il disavanzo sanitario.

- d) nei confronti delle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, istituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012 e destinato, ai sensi della medesima disposizione, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto regionale ferroviario.

La norma è finalizzata all'avvio dell'esecuzione del piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Si ricorda che il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano è stato dapprima stabilito dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, per un periodo di dodici mesi, e quindi fino al 27 giugno 2013 (il decreto-legge n. 83/2012 è entrato in vigore il 27 giugno 2012). L'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha esteso il blocco a tutto il 2013. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 126/2013, non convertito, avrebbe esteso il blocco a tutto il 2014.

Articolo 18

(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

1. *Identico.*

1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'**articolo 18** reca al **comma 1** disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.

Il **comma 1-bis aggiunto dalla Camera** reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

In particolare, il **comma 1** dispone in favore dei comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 - che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all'anno 2013, una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

L'articolo 6 della legge n. 798/1984 prevede il finanziamento di quattro tipologie di interventi.

- 1) acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;
- 2) opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;
- 3) assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;
- 4) acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Si ricorda che, ai sensi del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo all'inadempimento:

- a) il taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio⁶³ o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato⁶⁴. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Nello specifico, la norma in esame intende, in favore dei predetti comuni:

- ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del citato comma 26, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo)⁶⁵; in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
- disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla lettera d) del medesimo comma 26.

Resta comunque ferma, nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, l'applicazione delle altre misure sanzionatorie.

La Camera ha aggiunto il comma 1-bis, il quale - relativamente ai mutui contratti dagli enti locali prima del 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l'ente a pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle - reca una norma di interpretazione autentica

⁶³ Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

⁶⁴ La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

⁶⁵ In merito all'applicazione della sanzione in questione, si ricorda che fino all'anno 2011 era fissato un limite massimo alla riduzione delle risorse, pari ad un importo comunque non superiore al 5 per cento (poi abbassato al 3 per cento dal D.L. n. 149/2011) delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Il limite del 5 per cento nell'applicazione della sanzione è stato di recente reintrodotta, ma soltanto in via straordinaria per il 2013, dall'articolo 1, comma 447, della legge n. 228/2012, in favore degli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell'anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell'anno 2012.

del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

Il comma 1-*bis* dispone che tale norma, nel caso dei predetti mutui degli enti locali, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tale caso, considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dal 2014 il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Articolo 19

(Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole - Progetti di edilizia scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite» e le parole:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«nonché gli istituti cui sono affidate tali attività» sono soppresse.

2. All'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».

2. All'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014», **ovunque ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».

L'**articolo 19, comma 1**, proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il **comma 1-bis**, il quale - con una novella - prevede che le risorse destinate dall'art. 18, comma 8-*bis*, del D.L. n. 69/2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio. Si prevede, inoltre, che il DPCM di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.

Il **comma 2** proroga (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - previsto dall'art. 18, co. 8-*quinqüies*, del D.L. 69/2013(L. 98/2013)-, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

Il **comma 1** differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate:

- sia nei territori nei quali non è attiva⁶⁶ la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data);
- sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara⁶⁷, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).

Il richiamato articolo 1, comma 748, della [L. n. 147/2013](#) dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni con la CONSIP.

Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione, avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara CONSIP fino al 28 febbraio 2014.

Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite di spesa di euro 34,6 milioni (*vedi infra*).

Si prevede, inoltre, che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni CONSIP.

Per l'acquisto dei suddetti servizi, il comma in esame autorizza una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 58, comma 5⁶⁸, del [D.L. n. 69/2013](#)⁶⁹ (L. n. 98/2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del [D.P.R. n. 119/2009](#)⁷⁰. In relazione a

⁶⁶ Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota n. 1846 del 28 febbraio 2014, specifica che i territori dove la convenzione quadro Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari non è attiva sono: Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

⁶⁷ Sulla gara Consip e sul suo stato di attuazione, si veda la risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-01947, 5-01949, 5-01952, del 23 gennaio 2014.

⁶⁸ Si ricorda che l'art. 1, c. 449, della L. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

⁶⁹ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*.

⁷⁰ *Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA)*

questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Per le finalità di cui al comma 1, il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 748, della L. n. 147/2013 è incrementato di 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della [L. n. 440/1997](#) per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

L'articolo 1, comma 748, della Legge di Stabilità 2014 dispone che all'acquisto dei citati servizi si provvede entro il limite di 34,6 milioni di euro, nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dal richiamato articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013.

Si ricorda che, dal 2013, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa⁷¹ è confluito, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁷² (di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006).

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis, il quale - con una novella - prevede che le risorse destinate dall'art. 18, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio. Si prevede, inoltre, che il DPCM di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.

delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In relazione all'esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l'art. 4 del D.P.R. n. 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. La relazione tecnica allegata all'A.C. 1248 stimava il limite di spesa annuale in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa di 390 milioni di euro. Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal co. 5 ammontava, in base alla stessa relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e a 36,6 milioni di euro già nel 2013.

⁷¹ Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (di cui alla legge n. 440/1997) è finalizzato a: realizzazione dell'autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

⁷² In precedenza, le risorse relative al Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa erano allocate sul cap. 1270 dello stato di previsione del MIUR, soppresso dal 2013.

Si ricorda che il vigente art. 18, comma 8-*bis*, autorizza - al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al precedente comma 8 - la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

Il **comma 2** differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - previsto dall'art. 18, co. 8-*quinquies*, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) -, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

L'intervento si è reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al MIUR solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro⁷³.

La modifica, peraltro, non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno 2014, per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'art. 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha autorizzato, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, disponendo la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella [Tabella 1 allegata al decreto](#).

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Il termine del 28 febbraio era poi stato prorogato dall'art. 6, co. 3, del [D.L. n. 150/2013](#)⁷⁴ (L. n. 15/2014) al 30 giugno 2014 per le regioni in cui gli effetti della graduatoria erano stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

⁷³ Secondo i [dati dello stesso Ministero](#), sono pervenute 2.515 richieste. Dei 692 interventi finanziabili in base alle graduatorie inviate dalla regioni, 202 riguardano esclusivamente la bonifica dell'amianto. Con riferimento ai dati presenti nella relazione illustrativa, essi risultano leggermente diversi da quelli presenti nel [comunicato stampa del MIUR del 28 febbraio 2014](#).

⁷⁴ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

Le risorse sono state ripartite con [D.M. 906 del 5 novembre 2013](#), in base alle [graduatorie approvate dalle competenti regioni](#), entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con [D.M. 19 febbraio 2014](#), dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso D.M. 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il D.M. 906/2013.

Giova segnalare, infine, che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, individuati dal [D.P.C.M. 22 gennaio 2014](#).

Articolo 20

(Disposizioni in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

1. *Identico.*

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, **pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009**, e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

L'**articolo 20** reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario.

In particolare, il **comma 1**, è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013.

Le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità sono recate dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011. Esse consistono:

- a) nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio⁷⁵ o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- b) nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) nel divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- d) nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) nella riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Il **comma 2** dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla *spending review*, di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95 del 2012, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del "cratere" interessati dal sisma dell'aprile 2009, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, fermo restando.

In base ai decreti del Commissario delegato citati si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

Si ricorda che nell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012⁷⁶, ai commi 6 e 7, è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del fondo di riequilibrio sperimentale delle province, ovvero dei fondi perequativi - come determinati, rispettivamente ai sensi degli articolo 2 e 13 del D.Lgs. n. 23/2011⁷⁷ e degli

⁷⁵ Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

⁷⁶ *Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

⁷⁷ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.*

articoli 21 e 23 del D.Lgs. n. 68/2011⁷⁸ - nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna⁷⁹.

Le riduzioni, come successivamente incrementate dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, commi 119 e 121, della legge n. 228/2012) sono stabilite nei seguenti importi:

- per i comuni: 2.250 milioni di euro per l'anno 2013; 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015;
- per le province: 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La norma precisa che la mancata applicazione delle riduzioni ai suddetti enti deve avvenire fermo restando il complessivo importo dei tagli previsto dalla normativa suesposta.

⁷⁸ *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

⁷⁹ Il riferimento ai comuni e alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Articolo 20-bis
(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

L'articolo 20-bis, aggiunto dalla Camera, reca una novella al comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) al fine di destinare una quota (a valere sulla quota nazionale) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225⁸⁰.

Inoltre, con riferimento al finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014, sempre a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già previsto dalla norma per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, la disposizione in esame precisa che tali interventi debbano essere individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

⁸⁰ *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*

**Tavola di raffronto tra le disposizioni contenute
nei decreti-legge nn. 126/2013, 151/2013 e 16/2014**

**Tavola di raffronto tra le disposizioni contenute nei decreti-legge
nn. 126/2013, 151/2013 e 16/2014***

<i>Oggetto</i>	<i>D.L. 126/13</i>	<i>D.L. 151/13</i>	<i>D.L. 16/14</i>
Disposizioni in materia di TARI e TASI			1
Acquisto di spazi pubblicitari <i>on-line</i> (co. 33 legge stabilità 2014)		1, co. 1, prima parte	2, co. 1 a
Differimento al 1° luglio 2014 co. 529 legge di stabilità 2014 (stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni)		1, co. 1, seconda parte	
Proroga dismissione di partecipazioni vietate da parte di PA (co. 569)			2, co. 1 b
Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (Modifica co. 620 e 623)			2, co. 1 c) e d)
TARI (co. 649)			2, co. 1, e)
TASI (co. 669, 670 e 679)			2, co. 1, f), g), h)
<i>Modifica co. 139</i> legge di stabilità 2014 (proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica)		1, co. 2 a	
<i>Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale</i>		1, co. 2 b	
<i>Modifica co. 514</i> legge di stabilità 2014 (fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)		1, co. 2 c	
<i>Modifica co. 573</i> legge di stabilità 2014 (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali)		1, co. 2 d	<i>Vedi art. 3, co. 1</i>
Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziaria			3
Versamento della maggiorazione standard TARES		1, co. 2 e	
Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni		2, co. 1-2	
Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio per oneri di urbanizzazione		2, co. 6	
Enti in sperimentazione per l'armonizzazione dei	1, co. 1		

* Estratto dal *dossier* della Camera dei deputati n. 125 Parte I del 12 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" D.L. 16/2014 – A.C. 2162

Dossier n. 130 - Tavola di raffronto

<i>Oggetto</i>	<i>D.L. 126/13</i>	<i>D.L. 151/13</i>	<i>D.L. 16/14</i>
sistemi contabili e degli schemi di bilancio			
Trasporto ferroviario regionale campano	1, co. 2-4	3, co. 1-3	17, co. 5
Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto		3, co. 9	
Risorse per Roma Capitale	1, co. 5	4, co. 1	16
Incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF per Roma Capitale	1, co. 6		
Expo Milano 2015	1, co. 7	5	
Proroga al 31 dicembre 2016 assunzioni tempo determinato personale Expo Milano 2015	1, co. 8		
Ciclo della gestione dei rifiuti di Roma capitale	1, co. 9	4, co. 2	
Compensazione di effetti finanziari co. 2 DL 151		4, co. 3	
Frana di Assisi	1, co. 10		
Bonifiche a Crotone	1, co. 11		
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	1, co. 12-14		
Pagamenti ASL	1, co. 15		
Pagamenti debiti PA	1, co. 16-17		
Nomina revisori dei conti delle società controllate non quotate	1, co. 18		
Ammissione al registro dei revisori legali	1, co. 19		
Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi			4
Mutui enti locali			5
Contabilizzazione IMU			6
Verifica gettito IMU anno 2013			7
Anticipazioni pagamento fondo di solidarietà 2014			8
Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali (tagli costi della politica co. 183 legge 191/2009)			9
Fondo sperimentale di riequilibrio per le province	1, co. 20	6	10
Relazione di fine mandato Sindaci e Presidenti delle Province			11
Contributo straordinario per fusioni di comuni			12
Isole minori			13

Dossier n. 130 - Tavola di raffronto

Oggetto	D.L. 126/13	D.L. 151/13	D.L. 16/14
Applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale			14
Province di nuova istituzione (ai fini dell'applicazione del patto di stabilità)			15
Indennizzi in favore di imprese danneggiate per la realizzazione delle opere della TAV Torino – Lione	2, co. 1-2		
<i>Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale:</i>			17
Anticipazione risorse ad ANAS	art. 2, co. 3	3, co. 4	
Contratto di programma Ferrovie dello Stato Spa	art. 2, co. 4	3, co. 5	
Trasporto ferroviario in Sicilia	art. 2, co. 5	3, co. 6	
Trasporto ferroviario in Valle d'Aosta	art. 2, co. 6	3, co. 7-8	17, co. 1-3
Trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale			17, co. 4
Fondo carta acquisti	2, co. 7-8		
Trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani	2, co. 9	2, co. 3	
Dismissioni immobiliari	2, co. 10-11	2, co. 4-5	
Utilizzo del Comitato per le privatizzazioni per dismissioni di partecipazioni dello Stato	2, co. 12-15		
Fondazioni lirico-sinfoniche	2, co. 16		
Contributo a Italia lavoro SpA	2, co. 17		
Rideterminazione della tassazione sui prodotti da fumo	2, co. 18		
Imposta di sbarco	2, co. 19-20		
Misure per la Regione Sardegna		7	
Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'art. 6 della legge n. 798/1984 (Sanzioni patto di stabilità per Venezia e Chioggia)			18
Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica			19
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo del 2009			20

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>116</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo"
<u>117</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
<u>118</u>	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei
<u>119</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"
<u>120</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328 "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
<u>121</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (<i>edizione provvisoria</i>)
<u>122</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"
<u>123</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
<u>124</u>	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
<u>125</u>	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - <i>note di sintesi</i>
<u>126</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)
<u>127</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
<u>128</u>	Testo a fronte	La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti
<u>129</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Affari costituzionali

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".